

LUIS NAVARRO

PRESUPPOSTI DOTTRINALI
PER L'INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA
SULLO STATUTO GIURIDICO DEI CHIERICI (*)

1. Introduzione. — 2. Il Codice di diritto canonico del 1917 e lo statuto giuridico dei chierici. — 3. I chierici nella dottrina conciliare e nei successivi sviluppi dottrinali e normativi prima del CIC del 1983. *a)* Concilio Vaticano II. *b)* Successivi sviluppi dottrinali e normativi. — 4. La es. ap. *Pastores dabo vobis* e la sua rilevanza canonica. *a)* Aspetti sostanziali: relazione con Cristo e missione nella comunione. *b)* Altri aspetti con rilevanza giuridica: il ruolo del Popolo di Dio nell'ambito dei diritti e doveri dei chierici. — 5. Fondamenti dottrinali per la comprensione della figura del chierico. — 6. Tratti caratteristici dello statuto giuridico dei chierici. *a)* Il rapporto fra statuto giuridico e identità del chierico. *b)* Stabilità e perpetuità della condizione clericale. L'eccezione: la perdita dello stato clericale. *c)* Lo stato clericale non dipende dall'esercizio in atto delle funzioni clericali. *d)* Il presbitero prototipo di chierico. *e)* Ruolo del diritto particolare. — 7. Conclusione.

1. *Introduzione.*

È ormai un dato indiscusso l'esistenza nella Chiesa di una fondamentale uguaglianza fra i membri del Popolo di Dio: tutti sono fedeli e, in quanto fedeli, possiedono lo stesso statuto giuridico, cioè gli stessi diritti e doveri fondamentali, con identica forza ed esigibilità. Vi è però anche diversità, perché non tutti sono chiamati a svolgere le stesse funzioni. Le diversità fra i fedeli sono frutto dei carismi elargiti dallo Spirito Santo alla Chiesa e dell'incidenza dei sacramenti nella sua struttura. Infatti, all'interno della vocazione cristiana, vi sono chiamate specifiche diverse e la posizione delle persone nella

(*) Testo della relazione tenuta al XVIII incontro di studio organizzato dal Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, celebrato a Gazzada dal 2 al 6 luglio 2001.

comunità è anch'essa diversa: non tutti svolgono la stessa funzione, in particolare, in riferimento all'Eucaristia. Questa realtà comporta che le posizioni giuridiche delle persone siano diverse.

Nel trattare dello statuto giuridico personale⁽¹⁾ si deve cercare di mettere in evidenza, come ha scritto Pedro Lombardía, «la rilevanza giuridica delle diverse missioni ecclesiali. Queste stanno alla base dei tratti fondamentali dello statuto — insieme di situazioni giuridiche attive e passive — dei soggetti»⁽²⁾. Tuttavia tale statuto giuridico non può essere identificato né confuso con la funzione svolta dal fedele.

Questa precisazione diventa d'importanza capitale nel caso dei chierici. Infatti, nello studio dello statuto giuridico personale dei chierici vi è una difficoltà non indifferente: come avremo occasione di esaminare, dal sacramento dell'Ordine derivano sia effetti istituzionali che personali (riguardano la loro condizione di vita), manifestandosi ciò nel fatto che i chierici svolgono una funzione pubblica nella Chiesa⁽³⁾. Tale

(1) Nel dopo Concilio una corrente dottrinale mise in evidenza che la vecchia nozione di *status* non era più proponibile, perché secondo questa la persona era vista unicamente in quanto appartenente ad un stato, senza rilevare l'importanza dello *status* comune: quello di fedele. Perciò si suggeriva di abbandonare la nozione di *status* e adoperare quella di condizione giuridica personale (Cf. J. FORNÉS, *La noción de "status" en el Derecho Canónico*, Pamplona 1975, p. 322. Dello stesso autore vid anche, *El concepto de estado de perfección*, in *Ius Canonicum*, 23 (1983), pp. 681-711). Nel nuovo CIC appare ancora il termine *status* (si parla infatti della *amissio status clericalis* — can. 290-293 —, dello *status* del fedele che professa i consigli evangelici, can. 574, ecc.), ma anche quello di condizione (cf. can. 711, 204). Alla luce del codice altri autori continuano a parlare dei tre grandi *status*. Ciò sembra legittimo purché la distinzione delle persone in *status* non implichi l'oscuramento dell'uguaglianza fondamentale dei fedeli. Sui problemi derivanti dall'uso del concetto di *status*, vid. G. LO CASTRO, *Stati giuridici delle persone nella legislazione canonica*, in *Monitor ecclesiasticus*, 106 (1981), p. 380-394. Per altre proposte avanzate durante la codificazione, vedi A. LONGHITANO, *La recente riflessione sui ministeri e i riflessi sulla concezione degli stati giuridici dei battezzati*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 106 (1981), p. 411-436.

(2) «No se trata aquí, por tanto, de hacer referencia al fundamento de todos los derechos y deberes que a los distintos fieles reconoce el ordenamiento de la Iglesia; sino de la relevancia jurídica de las diversas misiones eclesiales, como base de los rasgos fundamentales del estatuto — conjunto de situaciones jurídicas activas y pasivas — de los sujetos». P. LOMBARDÍA, *El estatuto personal en el ordenamiento canónico. Fundamentos doctrinales*, in *Escritos de Derecho Canónico*, vol. II, Pamplona 1973, p. 41.

(3) Scrivendo quando ancora era in vigore il CIC del 1917, Lombardía aveva sottolineato lo stretto collegamento fra la funzione svolta dai chierici nella Chiesa e il loro statuto giuridico personale: «Ensayando una descripción en rápidas pinceladas puede afirmarse que los clérigos "divinis ministeriis ... mancipati sunt" (c. 108); es decir están

funzione non è identificabile con il loro statuto giuridico personale: perciò occorre distinguere fra il contenuto stretto della condizione giuridica personale e le situazioni giuridiche derivate dal ministero. In questo senso, sono da annoverare, nel contenuto dello statuto giuridico personale del chierico, le posizioni giuridiche personali (attive e passive) che sono radicate nel sacramento dell'Ordine e anche quelle derivanti dall'incardinazione, nella misura in cui questo vincolo rende operativo il patrimonio giuridico del chierico. Vengono invece esclusi i diritti e doveri derivanti dall'ufficio ecclesiastico⁽⁴⁾.

In queste pagine anziché presentare un commento a tutti i canoni riguardanti lo statuto giuridico dei chierici nel CIC 1983⁽⁵⁾, cercherò di cogliere quegli elementi dottrinali che devono guidare la comprensione e l'interpretazione della normativa vigente. Un semplice confronto fra le norme concrete del vecchio codice e quelle dell'attuale in materia di statuto giuridico dei chierici mette in evidenza

destinados a una actividad santificadora, docente y de gobierno en la vida de la Iglesia. Lo característico de su misión en la vida de la Iglesia es el destino a una actividad "sacra", en cuanto produce efectos sobrenaturales "ex opere operato" en las almas de los demás fieles, transmite las enseñanzas de la revelación u ordena conductas en función del fin de salvación de las almas. Desde este punto de vista puede afirmarse que lo esencial de su función eclesial no es un modo de vida, sino el destino a una actividad, aunque la grandeza de esta actividad postule un género de vida en consonancia con ella». P. LOMBARDIA, *El estatuto personal en el ordenamiento canónico. Fundamentos doctrinales*, cit., p. 41-42.

(4) Invece l'essere titolare di un determinato ufficio può dare luogo a sfumature nuove dei diritti e doveri del chierico. Ad esempio, la formazione permanente dei chierici dovrà necessariamente tener conto dell'ufficio da essi svolto: così i professori e formatori dei seminari e coloro i quali sono operatori nei tribunali hanno esigenze diverse in ordine alla loro formazione.

(5) Per una trattazione della materia seguendo tali criteri, cf. P. URSO, *Statuto giuridico dei ministri ordinati*, in AA.VV., *Episcopato, presbiterato, diaconato*, Ciniello-Balsamo 1988, p. 145-212. Sui chierici nella legislazione canonica vigente, vedi anche T. BERTONE, *Obblighi e diritti dei chierici. Missione e spiritualità del presbitero nel nuovo codice*, in *Lo stato giuridico dei ministri sacri nel nuovo Codex Iuris Canonici*, Città del Vaticano 1984, p. 58-69; A. CELEGHIN, *Obligationes, iura et associationes clericorum*, in *Periodica*, 78 (1989), p. 3-53; V. DE PAOLIS, *I ministri sacri o chierici*, in AA.VV., *Il fedele cristiano. La condizione giuridica dei battezzati*, Bologna 1989, p. 103-173; D. MORGAVERO, *I ministri sacri o chierici*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. II, Roma 1990², p. 112-128; P. VALDRINI, *Les ministres sacrés ou les clercs*, in *L'Année canonique*, 30 (1987), p. 321-337; W.H. WOESTMANN, *The Sacrament of Orders and the Clerical State. A commentary on the Code of Canon Law*, Ottawa 1999, p. 97-211 e L. NAVARRO, *Personae e soggetti nel diritto della Chiesa*, Roma 2000, p. 63-100.

che, benché ci siano notevoli differenze fra di loro⁽⁶⁾, è anche vero che molti canoni in vigore si ispirano alle norme del 1917, semplificandole, o riproducendone gli elementi sostanziali già raccolti in un canone. Infatti, dalle informazioni pubblicate sull'elaborazione del nuovo codice si desume che quasi tutti i canoni dal 265 al 293 (capitoli II: *De clericorum adscriptione seu incardinatione*, III: *De clericorum obligationibus et iuribus*, e IV: *De amissione status clericalis*, del titolo III, della parte I del libro II del CIC), in particolare quelli riguardanti i diritti e gli obblighi dei chierici, hanno avuto come punto di partenza un concreto canone del CIC del 1917⁽⁷⁾. Temi quali l'obbligo di santità dei chierici, i mezzi da adoperare per raggiungerla, l'obbligo di formazione permanente, quello di obbedienza, il celibato, le proibizioni di esercizio del commercio, di occupare uffici pubblici che comportano l'esercizio della giurisdizione e di servire alle armi, ecc. trovano spazio nei due codici latini⁽⁸⁾.

Tuttavia, la portata di queste norme del Codice del 1983 e la loro comprensione differisce nettamente se si osservano quali siano i presupposti teologici e dottrinali che stanno a sostegno delle rispettive norme. La comprensione della condizione di chierico è diversa

⁽⁶⁾ Fra queste quella più evidente è la scomparsa dei privilegi del canone, del foro, dell'esenzione e del beneficio di competenza (can. 119-122 CIC 1917). Inoltre il sistema di sostentamento del clero è stato notevolmente modificato, con la quasi scomparsa del sistema beneficiale (perciò non è più rilevante la disposizione del can. 118 del CIC 1917 secondo la quale i chierici erano capaci di ricevere i benefici ecclesiastici). Sui benefici, cf. can. 1409-1488 e can. 1274 CIC 1983. Sul passaggio dal sistema beneficiale a quello attuale, vid. V. DE PAOLIS, *I beni temporali nella Chiesa*, Bologna 1995, p. 132-139. Infine, ci sono stati notevoli cambiamenti della normativa riguardante l'incardina-zione: questa è più flessibile e più adatta alla mobilità dei chierici (cf. in particolare i can. 268 § 1 e 271 sull'incardina-zione automatica e la *transmigratio*, rispettivamente). Cf. A. PUJALS, *La relación jurídica de incardinación en el Código de 1983*, Roma 1992; J. HER-RANZ, *Incardinatio y transmigratio de los clérigos seculares*, in *Vitam impendere magisterio*, a cura di D. ANDRÉS, Roma 1993, p. 57-69.

⁽⁷⁾ I seguenti canoni non hanno un precedente nel CIC del 1917: can. 275 (do-vere di fraternità fra i chierici), can. 276 § 2, 1° (santità nel ministero), can. 276 § 2, 2° (celebrazione eucaristica), can. 278 (diritto di associazione), can. 279 § 3 (formazione in scienze collegate con scienze sacre), can. 281 (diritto al sostentamento e alla previdenza sociale), can. 283 § 2 (diritto alle ferie); can. 287 (obbligo di promuovere la pace e di non prendere parte attiva in partiti politici e in sindacati), can. 288 (norme non applli-cabili ai diaconi permanenti). In quasi tutti questi casi si tratta di norme che hanno la loro origine in disposizioni del Concilio Vaticano II.

⁽⁸⁾ Cf. can. 124-144 CIC 1917; e can. 273-289 CIC 1983.

nei due codici e lo è anche nella Chiesa dell'inizio del secolo XX e in quella del secolo XXI.

Le novità attuali vanno cercate non tanto nelle singole norme, ma nelle chiavi di lettura che scaturiscono dagli approfondimenti teologici avvenuti sia nel Concilio Vaticano II e nei documenti post-conciliari, che nell'esortazione apostolica post-sinodale *Pastores dabo vobis* e in alcuni documenti successivi⁽⁹⁾.

Per riuscire ad individuare meglio l'evoluzione nella comprensione dello stato di vita del chierico, in primo luogo mi soffermerò in una breve presentazione della figura del chierico nel primo Codice di diritto canonico. Poi indicherò gli aspetti innovativi frutto del Concilio Vaticano II. In seguito farò riferimento all'evoluzione dottrinale e normativa postconciliare, fino alla promulgazione del Codice di diritto canonico del 1983.

Arrivati a questo punto, secondo un criterio cronologico, si dovrebbe esaminare la trattazione del chierico nell'attuale Codice di diritto canonico. Tuttavia preferisco soffermarmi prima sui contributi dell'esortazione apostolica post-sinodale *Pastores dabo vobis* al nostro tema e sul fondamento dello statuto giuridico del chierico.

Poi presenterò gli elementi più caratteristici della normativa del 1983, in quanto contemplati alla luce degli elementi sostanziali prima esaminati. Questi tratti danno senso all'insieme delle norme.

2. *Il Codice di diritto canonico del 1917 e lo statuto giuridico dei chierici.*

Prendendo spunto dalle acute osservazioni di Lombardía al riguardo, si può affermare, da un lato, che lo statuto giuridico del chierico delineato dal Codice piano-benedettino⁽¹⁰⁾ corrisponde an-

(9) GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Pastores dabo vobis*, 25.3.1992, in EV 13/1154-1553. Per una comparazione fra la dottrina conciliare sul presbitero e il codice del 1983, vid. A. CELEGHIN, *De presbytero a novo Iuris Canonici Codice ad Vaticanum II Concilium: pro quadam explenda vel reficienda effigie*, in *Periodica*, 78 (1989), p. 289-318, dove l'autore spiega che sostanzialmente la legislazione vigente è riuscita ad essere fedele al Concilio.

(10) In dottrina, cf. fra altri, F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius canonicum*, vol. II, ed. altera, Romae 1928, p. 78-160; A. BLAT, *Commentarium textus codicis iuris canonici*, vol. II, ed. altera Romae 1921, p. 66-111; e M. CONTE DA CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, vol. I, Taurini 1950⁴, p. 207-234.

cora ad una concezione della Chiesa divisa in diversi *status* ⁽¹¹⁾, in cui lo stato clericale e quello religioso si trovano in una posizione di superiorità nei confronti dei laici ⁽¹²⁾. Questa visione risulta chiaramente incompatibile con il principio di uguaglianza.

Dall'altro lato, si può segnalare, seguendo il professore spagnolo, che in tale statuto giuridico vengono presentati un insieme di diritti, di privilegi e di obblighi che sono *comuni a tutti i chierici*, indipendentemente dall'ordine ricevuto. Dal tonsurato al presbitero, tutti i chierici erano tenuti agli stessi obblighi (eccezion fatta per il celibato) ⁽¹³⁾ e godevano degli stessi diritti e privilegi ⁽¹⁴⁾.

Tale uniformità nella trattazione dei chierici desta perplessità non indifferenti se le cose vengono considerate solo dal punto di vista sacramentale-dogmatico: come spiegare, infatti, che i chierici che non hanno ricevuto il sacramento dell'Ordine avevano lo stesso trattamento giuridico di coloro che invece lo hanno ricevuto? Come mai

⁽¹¹⁾ Com'è noto, il problema non consiste nel dover distinguere i ministri sacri dagli altri fedeli, ma di farlo applicando alla Chiesa la nozione di *status* propria della società alto medioevale. In questo modo «el *ordo clericorum* se transforma en el *status clericorum*, entendido el *status* con los rasgos característicos de la sociedad estamental; es decir, como "una condición derivada de la pertenencia, estable y con cierta inamovilidad, a una clase social, a la que corresponde una esfera jurídica determinada"». P. LOMBARDÍA, *Estatuto jurídico de los ministros sagrados en la actual legislación canónica*, in *Liber amicorum Monseigneur Onclin*, Glemboux 1976, p. 261. Per una critica all'uso di questa nozione di *status*, cf. J. HERVADA, *Persona, Derecho y justicia*, in IDEM, *Vetera et nova*, Pamplona 1991, p. 707-710, nota 6; e J. FORNÉS, *La noción de "status" en el Derecho Canónico*, cit., p. 322.

⁽¹²⁾ Basta ricordare il modo in cui viene espresso l'obbligo dei chierici di cercare la santità. Si richiama ad una santità superiore a quella dei laici: «Clerici debent sanctionem prae laicis vitam interiorem et exteriorem ducere eisque virtute et recte factis in exemplum excellere». Can. 124 CIC 17. Le scarse norme relative ai laici risultavano insufficienti per configurare adeguatamente questo tipo di fedeli. Cf. in particolare il can. 682, dove si presenta come diritto dei laici un diritto di tutti i fedeli e il can. 683, nel quale si stabilisce il divieto ai laici di portare l'abito clericale.

⁽¹³⁾ Can. 132. » 1. «Clerici in maioribus ordinibus constituti a nuptiis arcentur et servandae castitatis obligatione ita tenentur, ut contra eandem peccantes sacrilegii quoque rei sint, salvo praescripto can. 214 § 1.

§ 2. Clerici minores possunt quidem nuptias inire, sed, nisi matrimonium fuerit nullum vi aut metu eisdem incusso, ipso iure e statu clericali decidunt ».

⁽¹⁴⁾ «Excepto el deber de guardar el celibato, que obligaba sólo a los que hubieran recibido órdenes mayores (cfr. c. 132), el contenido del *status clericalis* implica los mismos derechos, privilegios y obligaciones para todos los clérigos». P. LOMBARDÍA, *Estatuto jurídico de los ministros sagrados en la actual legislación canónica*, cit., p. 265.

erano equiparati giuridicamente il semplice tonsurato e il presbitero? Tali perplessità, pur poggiando su basi solide, venivano ridimensionate nella prassi poiché tutti gli ordini (minori e maggiori) erano tappe del cammino verso una meta: il presbiterato. Gli ordini venivano configurati come ordini di passaggio, il che comportava che l'attenzione dei chierici nella loro via verso il sacerdozio non si centrava sull'ordine ricevuto, sull'esercizio delle funzioni corrispondenti, ma sull'ordine successivo, fino ad approdare al presbiterato.

La transitorietà negli ordini fino al raggiungimento del presbiterato sta alla base di una caratteristica del codice piano-benedettino: il prototipo di chierico che viene preso in considerazione dalla citata normativa era proprio il presbitero. A lui si riferiscono prevalentemente tutte le norme relative allo statuto giuridico del chierico. Nel primo codice di diritto canonico si osserva dunque una certa *vis* attrattiva della figura del presbitero sugli altri chierici. Se a questo dato si aggiunge che tale figura è fondamentale nella distinzione sacerdozio ministeriale-sacerdozio comune, allora si può comprendere il motivo per cui sia stato attribuito ai chierici ciò che spetta al presbitero: si sono a volte avverate indebite attribuzioni di elementi di diritto divino a soggetti non insigniti dall'Ordine sacro⁽¹⁵⁾.

Inoltre, in questa normativa si accentua la dipendenza e il vincolo di soggezione del chierico nei confronti del suo Vescovo. Esempio paradigmatico di questa realtà sono le disposizioni restrittive per l'escardinazione e la nuova incardinazione di un chierico⁽¹⁶⁾. L'obbligo di giuramento di fedeltà fatto davanti al nuovo Ordinario per

(15) « Como puede observarse, el Codex por las razones históricas aludidas, asumió la distinción de derecho divino entre sacerdocio común y sacerdocio ministerial, dotando *iure humano* a quienes participan del segundo de un estatuto jurídico propio que, en algunos aspectos, va más allá del alcance dogmático de la distinción e hizo extensible este estatuto jurídico a personas — ministros inferiores, simples tonsurados — que en manera alguna participan del sacerdocio ministerial». P. LOMBARDÍA, *Estatuto jurídico de los ministros sagrados en la actual legislación canónica*, cit., p. 264.

(16) Il principio generale è il seguente: un chierico servirà in perpetuo la diocesi dove sia stato incardinato. Nella normativa codiciale in diversi momenti si sottolinea questa perpetuità: si parla di lettera *excardinationis et incardinationis perpetuae et absolutae* (can. 112 CIC 1917), di licenza *e dioecesi discedendi in perpetuum* (can. 114 CIC 1917). Fra le condizioni per poter incardinare un chierico nella propria diocesi si richiedeva un giuramento di servire la diocesi in perpetuo: « clericus iureiurando coram eodem Ordinario eiusve delegato declaraverit se in perpetuum novae dioecesis servitio velle addici ad normam sacrorum canonum ». Can. 117 § 3 CIC 1917.

poter ottenere una nuova incardinazione esprime la volontà dell'ordinamento di legare per sempre il chierico ad una diocesi e ammettere il minimo di eccezioni.

3. *I chierici nella dottrina conciliare e nei successivi sviluppi dottrinali e normativi prima del CIC del 1983.*

a) *Concilio Vaticano II.*

Con un'affermazione che risultò certamente nuova quando fu pubblicata e che ancora merita di essere approfondita, il Cardinale Wojtyła ha scritto: « si potrebbe in certo senso dire che la dottrina relativa al sacerdozio di Cristo e alla partecipazione ad esso sta al centro stesso dell'insegnamento del Concilio Vaticano II, e che in essa s'incontra in qualche modo tutto ciò che il Concilio intendeva dire della Chiesa, dell'uomo, del mondo »⁽¹⁷⁾.

Per quanto riguarda l'incidenza del Concilio Vaticano II sulla figura del chierico occorre indicare anzitutto che, in seguito all'assise conciliare, la comprensione dei ministri sacri doveva essere necessariamente diversa a quella del Codice piano-benedettino. La rivalutazione della figura del fedele modificava nettamente la questione della configurazione giuridica del chierico: questa doveva essere collocata in armonia con il principio giuridico di uguaglianza, secondo il quale tutti i fedeli sono uguali per quanto riguarda la condizione di fedeli, con la stessa dignità e responsabilità⁽¹⁸⁾. Le diversità carismatica, vo-

⁽¹⁷⁾ K. WOJTYŁA, *Alle fonti del rinnovamento. Studio sull'attuazione del Concilio Vaticano II*, Città del Vaticano 1981, p. 202.

⁽¹⁸⁾ Tale esigenza fu messa in rilievo dal principio sesto della codificazione: « Et quoniam non omnes eadem functionem in Ecclesia habent, neque idem statutum omnibus convenit, merito proponitur ut in futuro Codice ob radicalem aequalitatem quae inter omnes christifideles vigere debet, tum ob humanam dignitatem tum ob receptum baptismum, statutum iuridicum omnibus commune condatur, antequam iura et officia recensentur quae ad diversas ecclesiasticas functiones pertinent ». PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, approvati dal Sinodo dei Vescovi, nell'ottobre 1967, in *Communicationes*, 1 (1969) p. 82-83. Sul principio di uguaglianza, cf. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, p. 35-37; A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa*, Milano 1999², p. 18-27; F. RETAMAL, *La igualdad fundamental de los fieles en la Iglesia según la Constitución dogmática "Lumen Gentium"*. *Estudio de las fuentes*, Santiago de Chile 1980, e P.J. VILADRICH, *La distinzione essenziale sacerdozio comune-sacerdozio ministeriale e i principi di uguaglianza e di diversità nel diritto costituzionale canonico moderno*,

cazionale e sacramentale non potevano nascondere la radicale uguaglianza dei fedeli⁽¹⁹⁾.

Se è vero che la dottrina conciliare ha comportato la riscoperta della figura del fedele, non è meno certo che lo stesso Concilio Vaticano II ha contribuito decisamente all'approfondimento del sacerdozio e dell'episcopato. Da un lato, è stata riaffermata la sacramentalità di quest'ultimo, il che consente di avere una visione più unitaria del sacramento dell'Ordine⁽²⁰⁾. Dall'altro, sia la costituzione *Lumen Gentium* che il decreto *Presbyterorum Ordinis* riuscirono a superare visioni parziali del presbitero e lo presentarono in modo più completo, nella sua relazione con Cristo e con i *munera Christi*, nel suo rapporto con il Vescovo proprio e con tutti i vescovi, e infine con gli altri chierici e con il resto dei fedeli⁽²¹⁾. Tutto ciò si rifletterà anche sul modo in cui l'ultimo Concilio ecumenico ha contemplato la missione del sacerdote: essa ha una dimensione universale, perché il sacerdozio di Cristo si dirige a tutti gli uomini. Pertanto ogni presbitero avrà una sollecitudine per tutte le Chiese⁽²²⁾. Ciò dovrà incidere sia sulla comprensione dell'istituto dell'incardinazione che sulle disposizioni concrete che lo regolano⁽²³⁾.

Per quanto si riferisce ai diaconi la dottrina conciliare, pur non dedicando a loro molto spazio, ha dato alcune preziose indicazioni: anzitutto che essi sono ordinati non per il sacerdozio, ma per il ministero⁽²⁴⁾. Inoltre è stata prevista la possibilità che il diaconato di-

in *Il diritto ecclesiastico*, 83 (1972) 1, p. 125-131. Vid. anche J. FORNÉS, *El principio de igualdad en el ordenamiento canónico*, in *Fidelium iura*, 2 (1992), p. 113-144; e L. NAVARRO, *Il principio costituzionale di uguaglianza nell'ordinamento canonico*, in *Fidelium iura*, 2 (1992), p. 145-163.

⁽¹⁹⁾ Sul principio di varietà, cf. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 37-40; A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa*, cit., p. 27-32; e S. GHERRO, *Principi di diritto costituzionale canonico*, Torino 1992, p. 148.

⁽²⁰⁾ Cf. CONCILIO VATICANO II, cost. *Lumen Gentium*, n. 21. Sulla questione, cf. G. PHILIPPS, *La Chiesa e il suo mistero. Storia, testo e commento alla Lumen Gentium*, Milano 1975, p. 219-225.

⁽²¹⁾ Cf. CONCILIO VATICANO II, cost. *Lumen Gentium*, n. 28; decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 4-9. Su questa visione completa del presbitero, cf. A. DEL PORTILLO, *Consacrazione e missione del sacerdote*, Milano 1990², p. 41, dove mette in rilievo che la dimensione rituale e quella missionale del sacerdozio sono due esigenze del medesimo culto sacerdotale.

⁽²²⁾ Cf. CONCILIO VATICANO II, decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 10.

⁽²³⁾ Cf. *ibid.*

⁽²⁴⁾ Cf. CONCILIO VATICANO II, cost. *Lumen Gentium*, n. 29.

ventasse un grado stabile nella Gerarchia e non soltanto un momento del cammino verso il presbiterato ⁽²⁵⁾.

b) *Successivi sviluppi dottrinali e normativi.*

Negli anni successivi all'assise conciliare, in parallelo ai lavori di codificazione, furono messi in atto, tramite alcune norme e documenti, lo sviluppo e l'applicazione della dottrina conciliare sui chierici. Alcuni documenti postconciliari risolsero autoritativamente questioni sulle quali era in corso qualche dibattito, aprirono nuove prospettive e modificarono i termini di altre questioni ⁽²⁶⁾.

In riferimento alla condizione di chierico, si presero due decisioni fondamentali: furono aboliti nella Chiesa latina gli ordini non sacramentali del clero ⁽²⁷⁾ e fu avviato il ristabilimento del diaconato come grado permanente del sacramento dell'Ordine ⁽²⁸⁾.

⁽²⁵⁾ «E siccome queste funzioni, sommamente necessarie alla vita della Chiesa, nella disciplina oggi vigente della Chiesa latina in molte regioni difficilmente possono essere esercitate, il diaconato potrà in futuro essere restaurato come un grado proprio e permanente della gerarchia. Spetterà poi alle diverse competenti assemblee episcopali territoriali decidere, con l'approvazione dello stesso sommo pontefice, se e dove sia opportuno che tali diaconi siano istituiti per il bene delle anime. Col consenso del romano pontefice questo diaconato potrà essere conferito a uomini di più matura età anche viventi nel matrimonio, e così pure a giovani idonei, per i quali però deve rimanere ferma la legge del celibato». CONCILIO VATICANO II, cost. *Lumen Gentium*, n. 29, in EV 1/360. Vid. anche decr. *Ad gentes*, n. 16, in EV 1/1140 e decr. *Orientalium ecclesiarum*, n. 17, in EV 1/478.

⁽²⁶⁾ Durante il lavoro redazionale dei diversi progetti di Codice, Paolo VI promulgò alcune norme che comportavano modifiche immediate di alcuni testi preparati dal *Coetus "De Sacra Hierarchia"*. Fra tali documenti vanno ricordati il mp. *Sacrum diaconatus ordinem*, 18.6.1967, in EV 2/1368-1406; l'Enc. *Sacerdotalis coelibatus*, 24.6.1967, in EV 2/1415-1513; il mp. *Ministeria quaedam*, 15.8.1972, in EV 4/1749-1770; e il mp. *Ad pascendum*, 15.8.1972, in EV 4/1771-1793. Vid. anche il mp. *Ecclesiae sanctae*, 6.8.1966, n. 7 y 8, in EV 2/767-768, e il documento conclusivo del Sinodo dei Vescovi, Doc. *Ultimis temporibus*, 30.11.1971, in EV 4/1135-1237. In esso fu deciso di conservare integralmente la disciplina sul celibato (cf. *ibid.*, n. 1219). Sull'incidenza di questi documenti nelle sessioni di lavoro della codificazione, cf. *Communicationes*, 18 (1986), p. 111; 24 (1992), p. 278, 280, 305.

⁽²⁷⁾ Col mp. *Ministeria quaedam* si stabilì per la Chiesa latina la soppressione dell'ordine maggiore del suddiaconato, la trasformazione degli ordini minori in ministeri, e che fra questi dovevano essere conservati il lettorato e l'accollitato. Cf. PAOLO VI, mp. *Ministeria quaedam*, n. II e IV, cit., in EV 4/1759 e 1761. Nelle Chiese Orientali non sono stati aboliti gli ordini minori, perciò il concetto di chierico comprende anche i fedeli che ne hanno ricevuto uno. Tali fedeli vengono chiamati chierici minori. Il loro

Di conseguenza, il *concetto di chierico* che sarebbe emerso nel Codice allora in preparazione doveva essere direttamente legato alla ricezione del sacramento dell'Ordine e, di conseguenza, essere più ristretto di quello del vecchio testo legale. Sarebbero stati chierici unicamente coloro i quali avrebbero ricevuto l'episcopato, il presbiterato e il diaconato⁽²⁹⁾.

L'ammissione dei diaconi permanenti, celibi e coniugati⁽³⁰⁾, doveva anche incidere sullo statuto giuridico, perché il diaconato non sarebbe stato per tutti i chierici un ordine di passaggio, come era prima. Alcuni avrebbero ricevuto la vocazione al diaconato a vita e sarebbero rimasti sempre diaconi⁽³¹⁾. Le nuove norme canoniche dovevano pertanto regolare anche la vita di questi ministri sacri. Tale compito diventava più urgente nel caso dei diaconi sposati, perché la loro vita differisce in molti aspetti da quella dei presbiteri e dei diaconi che sono in cammino verso il sacerdozio⁽³²⁾.

4. *La es. ap. Pastores dabo vobis e la sua rilevanza canonica.*

In seguito alla promulgazione del Codice di diritto canonico ci sono stati diversi momenti in cui il magistero pontificio e anche do-

statuto giuridico è regolato dal diritto particolare della propria Chiesa *sui iuris*. Cf. can. 327 del CCEO.

⁽²⁸⁾ La decisione di istituire il diaconato permanente fu lasciata alle conferenze episcopali: « è compito delle legittime assemblee dei vescovi o conferenze episcopali, deliberare, consentendolo il sommo pontefice, se e dove, in vista del bene dei fedeli, sia da istituire il diaconato come proprio e permanente grado della gerarchia ». PAOLO VI, mp. *Sacrum diaconatus ordinem*, n. 1, cit., in EV 2/1371.

⁽²⁹⁾ « La prima tonsura non viene più conferita; l'ingresso nello stato clericale è annesso al diaconato ». PAOLO VI, mp. *Ministeria quaedam*, I, cit., in EV 4/1758.

⁽³⁰⁾ « Possono essere chiamati al diaconato uomini di età più matura, sia celibi che congiunti in matrimonio ». PAOLO VI, mp. *Sacrum diaconatus ordinem*, n. 11, cit., in EV 2/1381.

⁽³¹⁾ Nel mp. *Ad pascendum*, oltre a stabilire i requisiti per l'ordinazione diaconale, si indicano alcune conseguenze giuridiche della ricezione del diaconato: l'incorporazione allo stato clericale, l'incardinazione, l'obbligo del celibato per i diaconi permanenti celibi, l'impedimento per contrarre un nuovo matrimonio nel caso dei diaconi coniugati (ovviamente l'impedimento si estende anche ai diaconi celibi), e, infine, l'obbligo di recitare la liturgia delle ore. Cf. PAOLO VI, mp. *Ad pascendum*, n. VI, VIII e IX, cit., in EV 4/1788, 1790-1791.

⁽³²⁾ La condizione di fedele coniugato, gli obblighi e doveri naturali derivanti da tale condizione, incidono sullo stile di vita di questi ministri, sulla loro spiritualità, ecc..

cumenti della Curia romana si sono soffermati sul sacerdozio e sul diaconato⁽³³⁾. Tenendo presente che un'analisi di tutti esula dai limiti di questo intervento e che è frequente che i documenti più recenti ripetano ciò che hanno detto quelli precedenti, centrerò l'attenzione sull'esortazione apostolica post-sinodale *Pastores dabo vobis*.

Benché il Sinodo dei Vescovi del 1990⁽³⁴⁾ fosse dedicato alla formazione dei sacerdoti e l'esortazione apostolica *Pastores dabo vobis* abbia dato anche ampio spazio a tale tema, questo documento risulta particolarmente rilevante per il nostro argomento, non perché abbia modificato le norme codiciali sui ministri sacri, ma perché in esso il sacerdozio viene affrontato da una prospettiva relativamente nuova e più adeguata alle presenti circostanze ecclesiali⁽³⁵⁾, il che

(33) Oltre all'esortazione apostolica postsinodale *Pastores dabo vobis*, i principali documenti sono i seguenti:

a) per quanto riguarda i presbiteri: C. PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis*, 19.3.1985, in EV S.1/918-1072; C. PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, 31.3.1994, in EV 14/750-917; e C. PER IL CLERO, *Il presbitero, Maestro della Parola, Ministro dei Sacramenti e guida della comunità in vista del terzo millennio cristiano*, 19.3.1999, Città del Vaticano 1999.

b) per i diaconi: C. PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA e C. PER IL CLERO, *Dichiarazione congiunta*, 22.2.1998, in EV 17/136-155; C. PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, 22.2.1998, in EV 17/156-283 e C. PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti*, 22.2.1998, in EV 17/284-455.

Sul valore giuridico delle disposizioni del *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri* si è espresso il P. Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi. Nella sua risposta si sostiene che molte norme di questo documento «non hanno un carattere soltanto esortativo ma sono giuridicamente vincolanti. Questa obbligatorietà giuridica e disciplinare riguarda tanto le norme del Direttorio che semplicemente ricordano uguali norme disciplinari del CIC (per esempio l'art. 16 § 6) quanto quelle altre norme che determinano i modi di esecuzione delle leggi universali della Chiesa, esplicitano le loro ragioni dottrinali e ne inculcano o sollecitano la loro fedele osservanza (come gli artt. 62-64)». P. CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Chiarimenti circa il valore vincolante dell'art. 66 del Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, 22.10.1994, in *Sacrum Ministerium*, 1 (1995), p. 263, n. 1-2. Per la versione portoghese originale della risposta, vid. *Esclarecimentos a respeito do valor vinculante do art. 66 do Diretório para o ministério e a vida dos Presbíteros*, in *Communications*, 27 (1995), p. 193-194.

(34) In materia, cf. G. CAPRILE, *Il Sinodo dei Vescovi 1990. Ottava assemblea generale ordinaria (30 settembre-27 ottobre 1990)*, Roma 1991.

(35) Il Sinodo dei Vescovi e anche il Romano Pontefice hanno voluto affrontare il tema del sacerdozio, «collocandolo nell'oggi della società e della Chiesa e aprendolo alle prospettive del terzo millennio». GIOVANNI PAOLO II, *Pastores dabo vobis*, n. 5.

ha come conseguenza che gli insegnamenti di questo documento danno luce ad importanti aspetti canonistici e quindi contribuiscono ad una nuova interpretazione dei relativi canoni⁽³⁶⁾.

Benché anche nella parte dedicata alla formazione permanente vi siano affermazioni che hanno anche una valenza canonica, interessa soprattutto esaminare alcuni elementi fondamentali rinvenuti nel capitolo 2, dedicato interamente alla natura e alla missione del sacerdozio ministeriale.

a) *Aspetti sostanziali: relazione con Cristo e missione nella comunione.*

Di fronte a tesi teologiche che sottolineavano di più altri elementi⁽³⁷⁾, la *Pastores dabo vobis* offre una visione del sacerdozio mi-

⁽³⁶⁾ «Es claro que la Exhortación Apostólica no tiene ninguna pretensión disciplinar: no modifica ni da pie a modificar la disciplina vigente acerca de la formación sacerdotal, al menos por lo que al ámbito universal de esta disciplina se refiere. Con todo, sus enseñanzas iluminan, son por tanto clave de interpretación, importantes aspectos canónicos. Algunos de estos aspectos a los que me voy a referir, se inscriben en el propio ámbito de la formación sacerdotal; otros, en cambio, trascienden ese ámbito; tienen un contenido más genérico». T. RINCÓN PÉREZ, *Sobre algunas cuestiones canónicas a la luz de la Exh. Apost. Pastores dabo vobis*, in *Ius Canonicum*, 33 (1993), p. 318.

⁽³⁷⁾ La natura ed essenza del ministero sacerdotale sono stati oggetto della teologia postconciliare. Per una sintesi molto completa delle principali tendenze accompagnata da alcuni rilievi critici, cf. G. GRESHAKE, *Essere preti. Teologia e spiritualità del ministero sacerdotale*, Brescia 1984, p. 19-32. Per alcuni teologi, dice Greshake, «il ministero è un carisma (dote speciale, speciale servizio, funzione) tra i molti carismi della comunità ecclesiale. La sua caratteristica specifica sta nella conduzione della comunità, od anche il compito peculiare del ministero sta nell'integrare, all'interno del Popolo di Dio, la molteplicità degli altri carismi, doti, servizi, funzioni, nel coordinarli e stimolarli, nell'aprirli dunque all'unità, all'interscambio all'esser-per-gli-altri. (...) Esso (il ministero) non viene più motivato in chiave cristologica, non è ricondotto ad una particolare vocazione, missione e deputazione ad opera di Cristo, in virtù delle quali esso sarebbe poi in grado di rappresentare Cristo di fronte alla comunità». (*ibid.*, 22-23). Conseguenze di alcune di queste opinioni sarebbe la necessità di sopprimere le condizioni stabili giuridiche di vita, perché non avrebbero più senso nella Chiesa. Lo Castro ha presentato in modo magistrale il percorso logico che, nel quadro di una teologia dei ministeri, conduce al superamento e abbandono di ogni *status*, inteso come condizione giuridica stabile di vita. Secondo quella corrente teologica, lo *status* sarebbe «in irrimediabile conflitto con la visione della Chiesa che, se non proprio al Vaticano II, può essere attribuita allo spirito del Vaticano II, secondo la quale le funzioni ministeriali non sarebbero espressione di particolari condizione stabili di vita, né l'imputazione degli stessi potrebbe suscitare ciò che tecnicamente si suole chiamare situazione — presupposto di un complesso indeterminato di rapporti —; situazione determinata da qualità costanti

nisteriale molto equilibrata, «che sa comporre sapientemente e tenere in tensione dinamica le due dimensioni fondamentali, cristologica ed ecclesiologica, della teologia del presbiterato»⁽³⁸⁾. Si presentano in modo armonico sia l'identità sia la missione dei presbiteri⁽³⁹⁾. Per quanto riguarda la identità, il sacerdote «rappresenta Cristo capo, pastore e sposo della Chiesa» (n. 16), è «prolungamento visibile e segno sacramentale di Cristo» (n. 16); «il presbitero trova la verità piena della sua identità nell'essere una derivazione, una partecipazione specifica, ed una continuazione di Cristo stesso, sommo e unico sacerdote della nuova ed eterna Alleanza: egli è un'immagine viva e trasparente di Cristo Sacerdote» (n. 12). In poche parole, in risposta a tentativi teologici di presentare il presbitero unicamente in relazione con la comunità⁽⁴⁰⁾, il Romano pontefice propone come nozione chiave per la comprensione del presbitero la rappresentazione di Cristo, come Capo e Pastore⁽⁴¹⁾; il presbitero è chiamato a prolungare la presenza di Cristo. Mediante il sacramento dell'Ordine egli viene configurato a Cristo in un modo particolare e perciò può rappresentarlo: «*il presbitero partecipa alla consacrazione e alla missione di Cristo in modo specifico e autorevole, ossia mediante il sa-*

in presenza delle quali il soggetto può esercitare compiti e poteri relativi al suo ministero. Quelle funzioni avrebbero il loro fondamento nella condizione di *christifidelis*, comune a tutti i battezzati, e rileverebbero *in actu*, vale a dire impegnerebbero la responsabilità di chi le esplica solo nel momento in cui esercita l'attività ministeriale, nella quale è da intravedere la fonte di tale responsabilità. Ne consegue che, concluso l'atto ministeriale, non vi sarebbe più alcun impegno per il futuro; svolto il suo compito il ministro ritorna nel corpo dei *christifideles*, del quale per un momento era stato espressione, ma dal quale non si era mai allontanato per assumere una diversa e più specifica condizione giuridica stabilmente ordinata». G. LO CASTRO, *Stati giuridici delle persone nella legislazione canonica*, cit., p. 384-385.

⁽³⁸⁾ P. LAGHI, *Le principali chiavi di lettura*, in *Vi darò pastori secondo il mio cuore* (Quaderni de "L'Osservatore romano" n. 20), Città del Vaticano 1992, p. 194.

⁽³⁹⁾ Il profondo legame fra identità sacerdotale e missione è stato anche sottolineato dalla C. PER IL CLERO, lett. cir. *Il presbitero, Maestro della Parola, Ministro dei Sacramenti e guida della comunità in vista del terzo millennio cristiano*, 19.3.1999, p. 5.

⁽⁴⁰⁾ «(...) Non era mancato chi, esasperando la prospettiva missionario-ecclesiale del Vaticano II e ignorando i richiami del Sinodo del 1971, era arrivato ad operare una pericolosa riduzione della figura del presbitero, definendola solo in relazione alla comunità: non solo "per" la comunità, ma anche "dalla" comunità». P. LAGHI, *Le principali chiavi di lettura*, cit., p. 194.

⁽⁴¹⁾ «Lo Spirito Santo mediante l'unzione sacramentale dell'Ordine li configura, ad un titolo nuovo e specifico, a Cristo Capo e Pastore». GIOVANNI PAOLO II, es. ap. *Pastores dabo vobis*, n. 15.

cramento dell'Ordine, in virtù del quale è configurato nel suo essere a Gesù Capo e Pastore e condivide la missione di «annunziare il lieto messaggio» nel nome e nella persona di Cristo» (n. 18). Sono significative le parole usate dal Papa a conclusione del capitolo 2 dell'esortazione apostolica: «La vita e il ministero del sacerdote sono continuazione della vita e dell'azione dello stesso Cristo. Questa è la nostra identità, la nostra dignità, la sorgente della nostra gioia, la certezza della nostra vita!» (n. 18).

Comunque questa configurazione con Cristo non resta circoscritta e limitata nella sua operatività alla persona dell'ordinato: il sacerdozio non è mai per sé stessi, ma per tutta la Chiesa, ed è sempre nella Chiesa e al suo favore⁽⁴²⁾. Perciò non è comprensibile il sacerdozio senza vederlo in una prospettiva ecclesiologica, e in concreto nel quadro dell'ecclesiologia di comunione: «L'ecclesiologia di comunione diventa decisiva per cogliere l'identità del presbitero, la sua originale dignità, la sua vocazione e missione nel Popolo di Dio e nel mondo» (n. 12)⁽⁴³⁾. Questa ecclesiologia sottolinea l'altro elemento essenziale: la missione del sacerdote nella Chiesa e quindi anche la sua collocazione in essa.

In questa prospettiva, il sacerdozio ministeriale possiede un *carattere relazionale*: da un lato, il ministero di ogni presbitero è collocato in intima connessione con il ministero episcopale e con il ministero degli altri presbiteri; dall'altro, il sacerdozio ministeriale può essere inteso e ha la sua ragion d'essere in rapporto al sacerdozio comune.

Questa realtà viene evidenziata dalla *Pastores dabo vobis* nel presentare il ministero rivestito di «*forma comunitaria*»: soltanto nell'ambito della comunione gerarchica con il proprio Vescovo, in comunione con i presbiteri (in particolare con il presbitero) e in rela-

(42) «Il sacerdozio, unitamente alla Parola di Dio e ai segni sacramentali di cui è al servizio, appartiene agli elementi costitutivi della Chiesa. Il ministero del presbitero è totalmente a favore della Chiesa; è per la promozione dell'esercizio del sacerdozio comune di tutto il popolo di Dio; è ordinato non solo alla Chiesa particolare, ma anche alla Chiesa universale, in comunione con il Vescovo, con Pietro e sotto Pietro. Mediante il sacerdozio del Vescovo, il sacerdozio di secondo ordine è incorporato nella struttura apostolica della Chiesa». GIOVANNI PAOLO II, es. ap. *Pastores dabo vobis*, n. 16.

(43) «Una certa teologia dell'Ordine collocata al di fuori della prospettiva ecclesiologica aveva presentato ugualmente gravi limiti, con conseguenze negative sul piano pastorale e spirituale. Questi limiti e queste conseguenze, che hanno pesato sull'impostazione post-tridentina, sono stati avvertiti molto fortemente dai Padri del Vaticano II». P. LAGHI, *Le principali chiavi di lettura*, cit., p. 194.

zione con i laici, il ministero può essere adempiuto⁽⁴⁴⁾. Questi elementi consentono di individuare la funzione fondamentale della Chiesa particolare in rapporto al sacerdozio: benché questo sia aperto a tutto il mondo, a tutta la Chiesa⁽⁴⁵⁾, si rende concreto nella Chiesa particolare, dove diventa attuale la comunione con l'Ordine dei Vescovi, mediante la comunione con il proprio Vescovo, e con il presbitero. Ed è proprio in questo ambito dove si trova l'istituto dell'incardinazione, con la sua valenza teologica e giuridica⁽⁴⁶⁾.

In stretto collegamento sia con la configurazione ontologica con Cristo che con la dimensione ecclesiologicala del sacerdozio, si trova un elemento evidenziato anche della *Pastores dabo vobis*: la configu-

(44) «Il ministero dei presbiteri è innanzi tutto comunione e collaborazione responsabile e necessaria al ministero del Vescovo, nella sollecitudine per la Chiesa universale e per le singole Chiese particolari, a servizio delle quali essi costituiscono con il Vescovo un unico presbitero.

Ciascun sacerdote, sia diocesano che religioso, è unito agli altri membri di questo presbitero, sulla base del sacramento dell'Ordine, da particolari vincoli di carità apostolica, di ministero e di fraternità. Tutti i presbiteri infatti, sia diocesani sia religiosi, partecipano all'unico sacerdozio di Cristo Capo e Pastore, "lavorano per la stessa causa, cioè per l'edificazione del corpo di Cristo, la quale esige molteplici funzioni e nuovi adattamenti, soprattutto in questi tempi", e si arricchisce nel corso dei secoli di sempre nuovi carismi.

I presbiteri, infine, poiché la loro figura e il loro compito nella Chiesa non costituiscono, bensì promuovono il sacerdozio battesimale di tutto il popolo di Dio, conducendolo alla sua piena attuazione ecclesiale, si trovano in relazione positiva e promotiva con i laici. Della loro fede, speranza e carità sono al servizio. Ne riconoscono e sostengono, come fratelli ed amici, la dignità di figli di Dio e li aiutano ad esercitare in pienezza il loro ruolo specifico nell'ambito della missione della Chiesa». GIOVANNI PAOLO II, es. ap. *Pastores dabo vobis*, n. 17.

(45) Essere partecipe della missione di Cristo comporta anche l'apertura alla Chiesa universale, perché il «ministero sacerdotale partecipa della stessa ampiezza universale della missione affidata da Cristo agli apostoli». CONCILIO VATICANO II, decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 10. Cf. GIOVANNI PAOLO II, es. ap. *Pastores dabo vobis*, n. 18.

(46) « (...) la incardinazione non si esaurisce in un vincolo puramente giuridico, ma comporta anche una serie di atteggiamenti e di scelte spirituali e pastorali, che contribuiscono a conferire una fisionomia specifica alla figura vocazionale del presbitero. È necessario che il sacerdote abbia la coscienza che il suo "essere in una Chiesa particolare" costituisce, di sua natura, un elemento qualificante per vivere la spiritualità cristiana. In tal senso il presbitero trova proprio nella sua appartenenza e dedizione alla Chiesa particolare una fonte di significati, di criteri di discernimento e di azione, che configurano sia la sua missione pastorale sia la sua vita spirituale». GIOVANNI PAOLO II, es. ap. *Pastores dabo vobis*, n. 31. Al riguardo cf. T. RINCÓN PÉREZ, *Sobre algunas cuestiones canónicas a la luz de la Exh. Apost. Pastores dabo vobis*, cit., p. 332-347.

razione del sacerdote con Cristo come Sposo della Chiesa⁽⁴⁷⁾. Questa dimensione, che è rivalutata dalla recente teologia del sacerdozio⁽⁴⁸⁾, diventa fondamentale per comprendere in modo più completo la donazione totale del presbitero⁽⁴⁹⁾. In questo quadro si trova il senso più profondo e il fondamento del celibato sacerdotale: «è particolarmente importante — afferma Giovanni Paolo II — che il sacerdote comprenda la motivazione teologica della legge ecclesiastica sul celibato. In quanto legge, esprime la volontà della Chiesa, prima ancora che la volontà del soggetto espressa dalla sua disponibilità. Ma la volontà della Chiesa trova la sua ultima motivazione nel legame che il celibato ha con l'Ordinazione sacra, che configura il sacerdote a Gesù Cristo Capo e Sposo della Chiesa. La Chiesa, come Sposa di Gesù Cristo, vuole essere amata dal sacerdote nel modo totale ed esclusivo con cui Gesù Cristo Capo e Sposo l'ha amata. Il celibato sacerdotale, allora, è dono di sé in e con Cristo alla sua Chiesa ed esprime il servizio del sacerdote alla Chiesa *in e con* il Signore»⁽⁵⁰⁾.

b) *Altri aspetti con rilevanza giuridica: il ruolo del Popolo di Dio nell'ambito dei diritti e doveri dei chierici.*

Oltre a questi aspetti sostanziali, *Pastores dabo vobis* sottolinea nella trattazione del dovere-diritto alla formazione permanente un aspetto di notevole importanza nella comprensione dello statuto giuridico del chierico: i rapporti giuridici in cui si trova un chierico non sono circoscritti alla relazione con il suo Ordinario, come se ad ogni diritto del chierico corrispondesse un dovere del proprio Vescovo e

(47) Anni prima, un altro documento magisteriale aveva trattato questa dimensione sponsale. Cf. PAOLO VI, enc. *Sacerdotalis coelibatus*, cit. n. 26.

(48) Cf. T. MCGOVERN, *Priestly celibacy today*, Princeton-Dublin-Chicago 1998, p. 104, A. SANGUINETTI, *La Iglesia esposa*, in *Ecclesia tertii millennii advenientis. Omaggio al P. Angel Antón*, a cura di F. CHICA-S. PANIZZOLO-H. WAGNER, Casale Monferrato 1997, p. 477-491 e L. TOUZE, *Célibat sacerdotal et théologie nuptiale de l'ordre*, Romae 2002.

(49) «Il richiamo a diventare *hostia* assieme a Gesù sta anche alla base della coerenza dell'impegno celibatario con il ministero sacerdotale a favore della Chiesa. Si tratta dell'incorporazione del sacerdote al sacrificio in cui "Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per Lei, per renderla santa" (Ef 5, 25-26). Il presbitero è chiamato ad essere "immagine viva di Gesù Cristo Sposo della Chiesa", facendo della sua intera vita un'oblazione a favore di essa». C. PER IL CLERO, *Maestro della Parola, Ministro dei Sacramenti e guida della comunità in vista del terzo millennio cristiano*, 19.3.1999, p. 48-49.

(50) GIOVANNI PAOLO II, es. ap. *Pastores dabo vobis*, n. 29.

ad ogni dovere del chierico un diritto del Vescovo di esigere l'adempimento del dovere. La posizione del chierico nei confronti della comunità dei fedeli genera anche diritti e doveri. Ciò significa che il Popolo di Dio e la comunità cristiana al cui servizio è destinato il chierico hanno dei diritti e anche dei doveri nei confronti dei suoi pastori⁽⁵¹⁾. Questa titolarità di situazioni giuridiche della comunità cristiana nei confronti dei chierici è stata esplicitamente dichiarata: la formazione permanente «è anche atto di amore verso il Popolo di Dio, al cui servizio il sacerdote è posto. Anzi, atto di *vera e propria giustizia*: egli è debitore verso il Popolo di Dio, essendo chiamato a riconoscerne e a promuoverne il "diritto", quello fondamentale, di essere destinatario della Parola di Dio, dei Sacramenti e del servizio della Carità, che sono il contenuto originale e irrinunciabile del ministero pastorale del sacerdote. La formazione permanente è necessaria perché il sacerdote sia in grado di rispondere, nel modo dovuto, a tale diritto del Popolo di Dio»⁽⁵²⁾.

⁽⁵¹⁾ Il *Direttorio per la vita e il ministero dei presbiteri*, nel trattare di alcuni importanti doveri dei chierici, mette in evidenza la relazione giuridica fra la comunità di fedeli e il chierico, indicando, da un lato, che al dovere di formazione permanente «corrisponde un preciso diritto da parte dei fedeli sui quali ricadono positivamente gli effetti della buona formazione e della santità dei sacerdoti» (n. 69) e che i fedeli «hanno un vero diritto a partecipare alle celebrazioni liturgiche così come le vuole la Chiesa e non secondo i gusti personali del singolo ministro» (n. 64). Inoltre, la cura della propria vita spirituale «deve essere sentita come un gioioso dovere da parte dello stesso sacerdote, ma anche come un diritto dei fedeli che cercano in lui, consciamente o inconsciamente, *l'uomo di Dio*, il consigliere, il mediatore di pace, l'amico fedele e prudente, la guida sicura a cui affidarsi nei momenti più duri della vita per trovare conforto e sicurezza» (n. 39). Anche il decr. *Presbyterorum Ordinis* aveva individuato una vera relazione giuridica fra il chierico e la comunità dei fedeli a proposito del dovere di sovvenire alle necessità del loro pastore: «Se non si provvede in un altro modo a retribuire equamente i presbiteri, sono i fedeli stessi che vi devono pensare, dato che è per il loro bene che essi lavorano; i fedeli, cioè, sono da vero obbligo (*vera obligatione tenentur*) tenuti a procurare che non manchino ai presbiteri i mezzi per condurre una vita onesta e dignitosa». CONCILIO VATICANO II, decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 20: EV 1/1311. Anche lo stesso documento conciliare indicò la dimensione giuridica della parola di Dio: i fedeli hanno diritto di riceverla dai pastori, senza doppiezza e senza alcuna falsificazione (cf. *ibid.* n. 4).

⁽⁵²⁾ GIOVANNI PAOLO II, es. ap. *Pastores dabo vobis*, n. 70. Sulla formazione permanente dei chierici, cf. T. RINCÓN PÉREZ, *Sobre algunas cuestiones canónicas a la luz de la Exb. Apost. Pastores dabo vobis*, cit., p. 328-332; L. NAVARRO, *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa*, cit., p. 87-89; e H. GUANZON, *The development and the juridical aspects of priestly permanent formation*, Roma, 1995.

5. *Fondamenti dottrinali per la comprensione della figura del chierico.*

Avendo esaminato gli elementi che, presenti in *Pastores dabo vobis*, contribuiscono ad una più profonda comprensione della figura del presbitero, prima di presentare i tratti più salienti della legislazione attuale, occorre fare un breve riasunto dei fondamenti dottrinali che stanno alla base dello statuto giuridico del chierico.

La riduzione dell'estensione del concetto di chierico colloca in un primo piano il rapporto fra sacramento dell'Ordine, condizione giuridica di chierico e contenuto del suo statuto giuridico. Secondo la normativa attualmente in vigore, infatti, la condizione giuridica di chierico si acquista con l'ordinazione diaconale: « con il sacramento dell'Ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli, mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri » (can. 1008). Da quel momento in poi, ma non prima, si è chierico. E anche da quel momento in poi, si possiedono tutti i diritti e si è tenuti a tutti gli obblighi propri dei chierici.

L'inscindibilità fra la ricezione valida del sacramento dell'Ordine e l'acquisizione della condizione giuridica di ministro sacro o chierico non risponde semplicemente al fatto che il legislatore doveva trovare un momento in cui si diventa chierico e che vi è una coincidenza temporale fra l'ordinazione sacra e l'acquisizione di una nuova condizione giuridica. Tale disposizione risponde piuttosto al fatto che lo statuto giuridico del chierico, i diritti e doveri ad esso annessi, esprimono giuridicamente ciò che l'ordinato è in virtù del sacramento dell'Ordine.

Secondo la costante dottrina della Chiesa, ribadita anche da recenti documenti magisteriali⁽⁵³⁾, il sacramento dell'Ordine produce una speciale *configurazione* con Cristo, che rende l'ordinato partecipe della *consacrazione* di Cristo e della sua *missione*⁽⁵⁴⁾.

(53) Cf. C. PER IL CLERO, *Direttorio per la vita e il ministero dei presbiteri*, cit., n. 2.

(54) « È necessario sottolineare che l'esistenza sacerdotale, creata dal sacramento dell'Ordine, appare come un'esistenza nuova, diversa da quella che si realizza nella vita degli altri fedeli. Perché alla consacrazione battesimale del cristiano si sovrappone nel sacerdote una nuova consacrazione, cioè una nuova conformazione ontologica della sua persona, che adesso è totalmente e irrevocabilmente assunta da Cristo, Pastore del suo Popolo, e destinata al compimento di una missione propria e specifica. Il ministero sacerdotale si rivela dunque come compito che assorbe la vita e l'attività intera del sacer-

Per il presbitero e per il vescovo, la configurazione avviene in rapporto a Cristo *Sacerdote*; loro partecipano al sacerdozio di Cristo, in un modo specifico, diverso da quello degli altri fedeli; possiedono il sacerdozio ministeriale. Nel caso dei vescovi si ha il grado sommo del sacerdozio; nel caso del presbiterato invece si possiede il sacerdozio nel grado subordinato all'episcopato. Si produce dunque una particolare configurazione con Cristo, che differisce essenzialmente da quella propria del sacerdozio comune⁽⁵⁵⁾. Tramite il sacramento dell'Ordine «ricevono la missione e la facoltà di agire "in persona di Cristo *Capo*"»⁽⁵⁶⁾, in alcuni ambiti specifici.

Colui invece che riceve il sacramento dell'Ordine come diacono non è sacerdote, ma è ordinato per il ministero, per il servizio. La sua identificazione è con «Cristo, Signore e Servo di tutti»⁽⁵⁷⁾. Il diacono non agisce *in persona Christi Capitis*, ma *in persona Christi Servitoris*⁽⁵⁸⁾. Il diacono riceve nel sacramento la forza di servire il po-

dote: non una semplice occupazione che coinvolga solo parzialmente l'intelligenza e l'impegno della persona, o una mansione che esiga la dedizione di un certo numero di ore al giorno. Il sacerdote, in qualunque situazione concreta si trovi, porta sempre con sé, per vocazione, la responsabilità di essere rappresentante di Gesù Cristo Capo della Chiesa. Non c'è aspetto della sua vita o della sua attività che possa sfuggire a questa radicale esigenza di totalità». A. DEL PORTILLO, *Consacrazione e missione del sacerdote*, cit., p. 79.

⁽⁵⁵⁾ Cf. CONCILIO VATICANO II, cost. *Lumen Gentium*, n. 10. Sulla distinzione sacerdozio comune-sacerdozio ministeriale e sui rapporti fra entrambi, cf. fra i canonisti E. CORECCO, *Profili istituzionali dei movimenti nella Chiesa*, in *I movimenti nella Chiesa negli anni '80*, a cura di M. CAMISASCA e M. VITALI, Milano 1982, p. 203-234; D. LE TOURNEAU, *Le sacerdoce commun et son incidence sur les obligations et les droits des fidèles en général et des laïcs en particulier*, in *Revue de Droit Canonique*, 39 (1989), p. 155-194; fra i teologi, vid. A. ARANDA, *El sacerdocio de Jesucristo en los ministros y en los fieles. Estudio teológico sobre la distinción «essentia et non gradu tantum»*, in AA.VV., *La formación de los sacerdotes en las circunstancias actuales. Simposio internacional de teología*, Pamplona 1990, p. 207-246; e A. VANHOYE, *Sacerdoce commun et sacerdoce ministériel. Distinctions et rapports*, in *Nouvelle revue Théologique*, 97 (1975), p. 193-207. In merito vedi anche la dottrina contenuta nella prima parte del documento della C. PER IL CLERO ED ALTRI, *Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti*, 15.8.1997, in EV 16/683-697.

⁽⁵⁶⁾ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Città del Vaticano 1992, n. 875.

⁽⁵⁷⁾ C. PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, 22.2.1998, n. 5. «Il diacono in virtù della sua ordinazione è davvero chiamato ad agire in conformità a Cristo Servo». C. PER IL CLERO, *Direttorio per la vita e il ministero dei diaconi permanenti*, 22.2.1998, n. 47.

⁽⁵⁸⁾ «I diaconi partecipano in una maniera particolare alla missione e alla grazia di Cristo. Il sacramento dell'Ordine imprime in loro un segno ("carattere") che nulla

polo «nella diaconia della liturgia, della parola e della carità, in comunione con il vescovo e il suo presbiterio»⁽⁵⁹⁾.

Il sacramento dell'Ordine produce quindi una trasformazione *ontologica* nella persona dell'ordinato: da quel momento in poi, *per sempre*, è configurato sacramentalmente con Cristo Sacerdote o con Cristo Servitore. Il carattere sacramentale fa che il soggetto ordinato sia sempre ordinato, che vi sia quel sigillo nella sua anima, che quella consacrazione a Dio non possa mai venire meno e quindi sia sempre sacerdote o diacono⁽⁶⁰⁾.

Tale speciale consacrazione e configurazione con Cristo non ha come punto di arrivo la persona dell'ordinato. Il sacramento dell'Ordine rende il fedele partecipe della missione di Cristo e gli conferisce la capacità di svolgere alcune funzioni nell'ambito dei *munera Christi*⁽⁶¹⁾. Ad ogni grado del sacramento corrispondono funzioni specifiche, a cui l'ordinato è destinato. Colui che è Vescovo è chiamato a svolgere funzioni episcopali: egli è capace di amministrare tutti i sacramenti (all'infuori del matrimonio)⁽⁶²⁾ e inoltre è chiamato a governare le Chiese particolari. I presbiteri possono anche amministrare gli stessi sacramenti che i Vescovi, tranne quello dell'Ordine (e normalmente quello della Cresima), e sono collaboratori insostituibili dei Vescovi. Infine, i diaconi svolgono determinate funzioni di servizio in collegamento con il ministero del Vescovo e del suo presbiterio⁽⁶³⁾.

può cancellare e che li configura a Cristo, il quale si è fatto "diacono", cioè il servo di tutti». *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1570.

⁽⁵⁹⁾ CONCILIO VATICANO II, cost. *Lumen Gentium*, n. 29.

⁽⁶⁰⁾ «Il carattere indelebile con il quale il ministro sacro è segnato esprime il cambiamento ontologico, che avviene per mezzo del sacramento dell'Ordine, e nello stesso tempo la perpetuità di tale cambiamento». G. GHIRLANDA, *Ordine sacro*, in *Nuovo dizionario di diritto canonico*, Torino 1993, p. 739.

⁽⁶¹⁾ La ricezione del sacramento dell'Ordine colloca il fedele ordinato in una posizione nuova nella Chiesa e nei confronti degli altri fedeli. Ciò è stato espresso in riferimento al presbitero con queste parole: «Il sacerdote è un essere segregato dal Popolo di Dio, scelto e dotato di una speciale consacrazione. Tuttavia, in forza della missione che ha ricevuto, egli deve vivere fra gli uomini e assieme a loro, comprendendoli, accompagnandoli, guidandoli sulla loro strada nel nome di Colui che lo ha consacrato e inviato, allo stesso modo in cui Cristo, Figlio di Dio, volle farsi simile agli uomini in tutto tranne il peccato». A. DEL PORTILLO, *Consacrazione e missione del sacerdote*, cit., p. 28.

⁽⁶²⁾ Per quanto riguarda i ministri del sacramento del matrimonio, cf. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1623, nuova versione.

⁽⁶³⁾ Cf. C. PERIL CLERO, *Direttorio per la vita e il ministero dei diaconi permanenti*, n. 22-38, cit., p. 89-104.

Oltre agli effetti di natura personale, la distinzione in gradi del sacramento dell'Ordine comporta per chi lo riceve, da una parte, la sua incorporazione all'*ordo clericorum* (e al suo interno, al corrispondente *ordo: episcoporum, presbyterorum o diaconorum*⁽⁶⁴⁾), la destinazione alle funzioni corrispondenti all'*ordo* ricevuto e l'abilitazione a svolgere quelle funzioni. Dall'altra parte, la stessa distinzione in gradi fa comprendere la dimensione comunionale del ministero sacro; le funzioni presbiterali sono legate a quelle episcopali: il presbitero agisce in comunione con il suo Vescovo, perché egli è *collaboratore* del Vescovo⁽⁶⁵⁾. I diaconi da parte loro esercitano funzioni di *servizio* nel quadro della missione del Vescovo e del suo presbiterio.

Questa complementarità di ministeri esige che ogni chierico svolga la sua missione *nella Chiesa e al servizio della Chiesa*. Il ministro sacro riceve il sacramento dell'Ordine per servire la Chiesa. Ciò giustifica che, senza dimenticare la dimensione universale della missione dei chierici, insieme all'ordinazione diaconale, nasca anche l'incardinazione⁽⁶⁶⁾, istituto che determina abitualmente l'ambito dove il chierico svolgerà il suo ministero⁽⁶⁷⁾. Non c'è chierico che non

(64) Per un'ampia trattazione dei rapporti fra sacramento dell'Ordine, ministeri, *ordines*, e per la distinzione fra ciò che di ministeriale e quanto di personale vi è nel chierico, cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 188-226. Ritengo che sia un elemento chiave per un'adeguata comprensione dello statuto giuridico dei chierici, aver presente che «il cosiddetto *ordo clericorum* è in realtà un'organizzazione, o più esattamente, una struttura organizzata, che costituisce l'ossatura centrale dell'organizzazione ecclesiastica. I ministeri sono inseparabili dall'*ordo*, il quale non deve essere concepito come un semplice insieme o *coetus* di persone, designate poi a ricoprire uffici o ministeri alieni all'*ordo*. L'*ordo episcoporum* è già per sé titolare di una missione e comprende collaboratori (l'*ordo presbyterorum*) e ausiliari (l'*ordo* dei diaconi)». *Ibid.*, p. 188.

(65) «Per realizzare questo disegno Cristo, consacrato e inviato dal Padre (cfr Gv 10,36), ha reso partecipi di tale consacrazione e missione gli apostoli e, attraverso loro, i vescovi, successori degli apostoli. Questa stessa consacrazione e questa missione, in grado subordinato, si trasmettono ai presbiteri, affinché compiano la missione loro affidata da Cristo come operatori dell'ordine episcopale». A. DEL PORTILLO, *Consacrazione e missione del sacerdote*, cit., p. 26. Sul rapporto fra presbiteri e vescovi, cf. G. GHIRLANDA, *Ordine sacro*, cit., p. 739-742.

(66) Cf. can. 266 § 1 e 2. Sull'incidenza della dottrina conciliare relativa ai presbiteri sull'istituto dell'incardinazione, cf. J. HERVADA, *La incardinación en la perspectiva conciliar*, in *Vetera et nova*, vol. I, Pamplona 1991, p. 393-451; J. HERRANZ, *El nuevo concepto de incardinación*, in *Palabra*, agosto-settembre 1966, p. 26-28; e J.M. RIBAS, *Incardinación y distribución del clero*, Pamplona 1971, p. 208-223.

(67) In certi casi il chierico svolge il suo ministero al servizio di altre circoscrizioni ecclesiastiche. Si pensi al caso frequente di sacerdoti che lavorano pastoralmente fuori la

debba agire in comunione con le altre persone ordinate, in particolare con il proprio Vescovo, con il presbiterio e con gli altri chierici della Chiesa particolare.

Ma oltre a questa dipendenza gerarchica dei ministeri e alla complementarità fra di loro, la ricezione del sacramento produce negli ordinati vincoli di comunione con tutti gli altri fedeli che hanno ricevuto lo stesso grado del sacramento⁽⁶⁸⁾. Si tratta di vincoli di fratellanza che avranno manifestazioni giuridiche diverse⁽⁶⁹⁾.

6. *Tratti caratteristici dello statuto giuridico dei chierici.*

a) *Il rapporto fra statuto giuridico e identità del chierico.*

Se si tengono presenti gli elementi sostanziali dell'identità del chierico di cui abbiamo appena parlato, una lettura delle norme del corrispondente statuto giuridico, così come è stato formalizzato nel Codice attualmente vigente, non può che portare alla conclusione che esse cercano, anzitutto, di *riflettere* e di *salvaguardare canonicamente tale identità: uomo configurato con Cristo, consacrato a Dio*⁽⁷⁰⁾.

propria diocesi: in altre diocesi dove c'è scarsità di clero, in Ordinariati militari, in servizio agli emigranti del proprio Paese, ecc. Su alcuni di questi fenomeni, cf. P. PAVANELLO, *I presbiteri "fidei donum" speciale manifestazione della comunione delle Chiese particolari tra loro e con la Chiesa universale*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 9 (1996), p. 35-57; J. GARCÍA MARTÍN, *La encíclica "Fidei donum" de Pio XII y la dimensión universal del servicio del presbítero secular*, in *Commentarium pro religiosis*, 79 (1998), p. 35-71 e M.W. O'CONNELL, *The Mobility of Secular Clerics and Incardination: Canon 268 § 1*, Romae 2002.

⁽⁶⁸⁾ Per il caso dei Vescovi, cf. CONCILIO VATICANO II, cost. *Lumen Gentium*, 23. Per i presbiteri, le parole del decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 8 sono evidenti: « I presbiteri, costituiti nell'ordine del presbiterato mediante l'ordinazione, sono tutti uniti da intima fraternità sacramentale » (EV 1/1267). Benché nei documenti conciliari non fosse stato evidenziato questo aspetto, recentemente si è ribadita questa dottrina nei confronti dei diaconi: « i diaconi, in virtù dell'ordine ricevuto, sono uniti fra loro da fraternità sacramentale ». C. PER IL CLERO, *Direttorio per la vita e il ministero dei diaconi permanenti*, n. 6, cit., p. 77-78.

⁽⁶⁹⁾ Cf. J.I. ARRIETA, *Conferenze episcopali e vincolo di comunione*, in *Ius Ecclesiae*, 1 (1989), p. 3-22; IDEM, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997, p. 76-81. Vid. anche L. NAVARRO, *Manifestazioni giuridiche della comunione fra i vescovi*, in *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), p. 573-585.

⁽⁷⁰⁾ « La configuración ontológica con Jesucristo que lleva consigo la consagración sacramental, así como la misión sagrada a la que están destinados, son la razón de ser, el verdadero fundamento del específico estatuto jurídico de los clérigos establecido

Allo stesso tempo, finalità precisa di tali norme sarà agevolare che i *ministri sacri possano svolgere adeguatamente il loro ministero, la missione che hanno ricevuto da Dio* nel quadro della comunione propria della Chiesa⁽⁷¹⁾.

Riflettere in modo giuridico l'identità dei chierici e favorire l'espletamento della loro missione sono compiti di notevole difficoltà, poiché le realtà sostanziali vanno aldilà di quanto possano precisare le norme giuridiche. Come configurare giuridicamente la ricchezza ecclesiologica, spirituale, morale, del sacerdozio ministeriale? Tali difficoltà si manifestano nella notevole varietà delle norme: oltre a veri e propri diritti vi sono configurati anche doveri (alcuni di essi di natura giuridica e altri di natura morale), esortazioni e raccomandazioni, ed infine divieti.

Tale diversità nella configurazione dei contenuti della disciplina e della vita dei chierici proviene dal fatto che queste norme, sulla scia di una lunga tradizione — completata dagli approfondimenti dottrinali e teologici del Magistero del XX secolo —, cercano di delineare il quadro giuridico della vita di questi fedeli e di precisare *alcuni aspetti* (non tutti) che, essendo propri o almeno adeguati alla loro vita, contribuiscono a mostrare l'immagine del chierico, nella consa-

en el presente cap'tulo. Con él se pretende conformar, por un lado, la vida de los clérigos, es decir, sus comportamientos personales, con la naturaleza sagrada de su ministerio, al mismo tiempo que se salvaguarda, por otro, canónicamente la identidad sacerdotal frente a las eventuales tentativas de secularización (...). T. RINCÓN, *Comentario al título III, De los ministros sagrados o clérigos*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. II, Pamplona 1996, p. 211. Anche Lombardía ha sottolineato il rapporto fra statuto giuridico e le funzioni del chierico: «los ministros sagrados, sin embargo, tienen una peculiar condición en el ordenamiento de la Iglesia. Entre sus fundamentos hay que aludir, en primer lugar, a su destino sacramental al desempeño de funciones sagradas — relacionadas con la proclamación y explicación oficial de la Palabra de Dios y la confección y administración de los sacramentos —, que postula de ellos un modo de vida congruente con la santidad de tales funciones». P. LOMBARDÍA, *Sacerdocio*, in IDEM, *Escritos de Derecho canónico y de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. IV, Pamplona 1991, p. 48. Da parte sua, Valdrini afferma giustamente che il criterio unificatore di tutte le norme riguardanti i chierici è che tali disposizioni «sont volus comme expression et garantie de la spécificité du ministère sacré dans l'Église. Cette affirmation est capitale». P. VALDRINI, *Les ministres sacrés ou les clercs*, in *L'Année canonique*, 30 (1987), p. 322.

⁽⁷¹⁾ Poiché il chierico è sacramentalmente destinato a svolgere certe funzioni a servizio della Chiesa, la normativa canonica riguardante la condizione giuridica di questi fedeli, include alcune disposizioni tendenti a rendere il chierico sempre disponibile, aperto e preparato a svolgere il suo servizio ministeriale. Cf. cann. 274, 283, 279.

pevolezza che molti aspetti di tale identità non si concretizzano in diritti e doveri giuridici. Perciò troviamo esortazioni, raccomandazioni, ecc.

In questo ordine di idee v'è anche il fatto che nell'ambito degli obblighi giuridici il CIC si muove spesso nel campo dei *minimi esigibili* ai chierici, come se il legislatore non volesse imporre più di quanto la lunga esperienza della Chiesa ritiene sia fattibile, benché moralmente il chierico sia tenuto a fare di più (si pensi ad esempio alla celebrazione eucaristica: essa non è obbligatoria, ma unicamente raccomandata).

b) *Stabilità e perpetuità della condizione clericale. L'eccezione: la perdita dello stato clericale.*

Poiché, in virtù del *carattere* sacramentale, la configurazione ontologica di fedele ordinato è indelebile, la condizione giuridica di chierico non è mai *ad tempus*, ma *perpetua* ⁽⁷²⁾: dall'ordinazione valida in poi la sua vita sarà regolata da una normativa speciale che determina diritti, obblighi, funzioni, ecc.

Comunque, non si esclude che il chierico, come sanzione penale per delitti gravissimi ⁽⁷³⁾ o per motivi gravi o gravissimi ⁽⁷⁴⁾, possa perdere lo *statum clericalem* ⁽⁷⁵⁾. Nella prima modalità, la perdita ha carat-

⁽⁷²⁾ Rincón ha anche ribadito che lo statuto personale del chierico «se funda en su consagración y misión sagradas, y (...) tiene, por ello, carácter estable y universal, cualquiera que sea el puesto que ocupe o el oficio concreto que desempeñe en la organización eclesiástica». T. RINCÓN, *Comentario al título III, De los ministros sagrados o clérigos*, cit., p. 208.

⁽⁷³⁾ Cf. can. 290 2°. Questi delitti sono: l'eresia, l'apostasia, lo scisma (can. 1364 § 2); la profanazione delle specie eucaristiche (can. 1367); la violenza fisica contro il Romano Pontefice (can. 1370 § 1); la sollecitazione del penitente al peccato contro il sesto comandamento nella confessione o in occasione di essa (can. 1387); il concubinato e altri peccati contro il sesto comandamento (cann. 1394 e 1395). La dimissione dallo stato clericale costituisce la sanzione più grave che si può infliggere ad un chierico. Data la sua rilevanza, il CIC prevede che tale sanzione sia inflitta alla fine di un processo penale dinanzi un tribunale collegiale ecclesiastico (cf. can. 1425 § 1, 2°).

⁽⁷⁴⁾ Cf. can. 290 3°.

⁽⁷⁵⁾ Sulla perdita dello stato clericale, cf. V. DE PAOLIS, *Amissio status clericalis*, in *Periodica* 81 (1992), p. 251-282; E. MIRAGOLI, *La dispensa del celibato. Note per l'istruzione di una causa*, in *Quaderni di Diritto ecclesiale*, 7 (1994), p. 212-229; V. FERRARA, *Normae substantivae ac procedurales nunc vigentes in pertractandis causis de dispensatione a coelibatu sacerdotali*, in *Apollinaris*, 62 (1989), p. 513-540; M. BROGI, *La perdita dello stato clericale secondo la normativa della Chiesa cattolica*, in *Kanon XIV*,

tere penale: si tratta di una sanzione. Nella seconda, invece, la perdita non può essere considerata una sanzione. Essa è semplicemente il risultato dell'accertamento, tramite una procedura amministrativa, della presenza di gravi o gravissimi motivi che giustificano la perdita dello stato clericale. In questi casi il rescritto non ha carattere penale⁽⁷⁶⁾.

Esaminiamo adesso la situazione di coloro che hanno perso lo stato clericale. Come si sa, in altri momenti, anziché parlare di perdita dello stato clericale, questa modifica della situazione giuridica veniva denominata *reductio ad statum laicalem*⁽⁷⁷⁾. È chiaro che la scelta terminologica attuale risulta più consona alla teologia conciliare. Ma aldilà della questione terminologica, possiamo chiederci se il chierico che ha perso lo stato clericale possa essere considerato un laico. La risposta è che dal profilo sostanziale non è un laico e mai potrà esserlo, perché è stato ordinato e il carattere sacramentale è indelebile. Egli continua ad essere sacramentalmente un sacerdote o un diacono. Potrà però giuridicamente essere considerato un laico? Penso di no, perché la sua identità ontologico-sacramentale possiede alcuni effetti che fanno sì che quel soggetto non sia un laico anche dal punto di vista giuridico. Infatti la realtà sostanziale di ordinato permetterà a tale sacerdote, anche quando la sua vita non sarà più regolata dalla normativa canonica riguardante il chierico, di amministrare validamente ed efficacemente il sacramento della penitenza, nei casi previsti dal diritto⁽⁷⁸⁾. Il sacerdote che ha perso lo stato cle-

p. 92-114; e V. MOSCA, *Le procedure per la perdita dello stato clericale*, in *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali*, Milano 1999, p. 311-362.

⁽⁷⁶⁾ A differenza di quanto era previsto nelle norme della C. per la Dottrina della Fede del 13 gennaio 1971 (all'art. VII si contemplava la possibilità di una dimissione *ex officio* dallo stato clericale. Cf. EV 4/104), nella normativa vigente non si ammette questo tipo di dimissione. Comunque di recente, il Romano Pontefice ha proceduto, in alcuni casi eccezionali, alla dimissione penale *ex officio* dallo stato clericale, in seguito alla commissione di certi delitti. Per uno di questi casi, cf. W. WOESTMAN, *The Sacrament of Orders and the Clerical State*, cit., p. 332-333. Evidentemente, la gravità del provvedimento esige che la dimissione di natura penale si porti a termine tramite un processo penale che garantisca il diritto alla difesa. Perciò una via amministrativa come quella *ex officio* non può diventare il modo abituale di imporre le sanzioni. Sul pericolo di non garantire il diritto di difesa in queste dimissioni dallo stato clericale, cf. G. INGELS, *Dismissal from the Clerical State: An Examination of the Penal Process*, in *Studia canonica*, 33 (1999), p. 169-171.

⁽⁷⁷⁾ Cfr. can. 211-214 del CIC del 1917, collocati sotto il titolo "*De reductione clericorum ad statum laicalem*".

⁽⁷⁸⁾ Cf. can. 976, dove si prevede che in caso di pericolo di morte di un fedele è

ricale continua ad essere un fedele ordinato, ma, data la sua situazione del tutto eccezionale, non può esercitare lecitamente nella Chiesa e al servizio delle anime le funzioni riguardanti la potestà d'ordine⁽⁷⁹⁾. Tutti i diritti e i doveri tipici della condizione clericale, quei diritti e doveri che configurano lo stile di vita dei chierici, e tutti quelli propri degli uffici ecclesiastici invece si perdono, nel momento in cui il chierico ottiene il rescritto di dispensa dall'obbligo del celibato o gli viene inflitta la sanzione della dimissione dallo stato clericale (comunque in questo caso si mantiene l'obbligo del celibato).

Nel caso di colui il quale ha ottenuto la dispensa, la sua situazione giuridica è anche determinata dalle clausole tipiche del rescritto pontificio, clausole che sono strettamente collegate alla concessione della dispensa dal celibato. In esse si prevede che il sacerdote dispensato non possa svolgere certe funzioni all'interno della Chiesa. Queste limitazioni riguardano prevalentemente alcuni aspetti del *munus docendi* e del *munus sanctificandi*. Per quanto riguarda il primo, l'estensione dei divieti dipendono dal tipo di centro educativo (seminario, istituti dipendenti o meno dell'autorità ecclesiastica, istituti superiori o inferiori) e dalla disciplina di insegnamento (teologia, religione) e, inoltre, si stabilisce che il chierico che ha perso lo stato clericale non può predicare l'omelia⁽⁸⁰⁾. Per quanto riguarda il *munus sanctificandi* tale sacerdote non può, in alcun luogo, esercitare

legittima amministrazione del sacramento della riconciliazione da parte di qualsiasi sacerdote, anche sprovvisto delle facoltà.

(79) Benché si debba distinguere fra la situazione giuridica dei chierici che hanno attentato il matrimonio e coloro che hanno ottenuto una dispensa dal celibato, è stato recentemente ricordato che, ai primi, al di fuori dell'amministrazione del sacramento della Penitenza ad un fedele che versi in pericolo di morte, « non è lecito in alcun modo esercitare i sacri ordini, e segnatamente celebrare l'Eucaristia »; ai secondi, « viene proibito l'esercizio della potestà di ordine ». Questa loro situazione giustifica che salva l'eccezione del sacramento della Penitenza in pericolo di morte, nessun fedele può legittimamente domandare loro l'esercizio del ministero. Cf. P. CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Dichiarazione*, 19.5.1997, n. 1 e 3, in AAS, 90 (1998), p. 63-64.

(80) Tale divieto è stato anche esplicitamente ricordato dall'*Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti*, all'art. 3 § 5: « l'omelia non può essere affidata, in alcun caso, a sacerdoti o diaconi che abbiano perso lo stato clericale o che, comunque, abbiano abbandonato l'esercizio del sacro ministero ». C. PER IL CLERO ED ALTRI, *Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti*, cit., in EV 16/710.

il ministero di lettore, di accolito o quello di distribuire la comunione eucaristica⁽⁸¹⁾.

Queste clausole si sono mantenute praticamente immutate dal 1980, quando furono emanate le Norme procedurali e le *Normae substantivae* per la dispensa dall'obbligo del celibato⁽⁸²⁾. Ciò che ri-

(81) Il testo delle clausole è attualmente il seguente:

a) « Sacerdos dispensatus eo ipso amittit iura statui clericali propria, dignitates et officia ecclesiastica; ceteris obligationibus cum statu clericali conexis non amplius adstringitur;

b) exclusus manet ab exercitio sacri ministerii, iis exceptis de quibus in cann. 976, 986, § 2 ac propterea nequit homiliam habere, nec potest officium gerere directivum in ambitu pastoralis neque munere administratoris paroecialis fungi;

c) item nullum munus absolvere potest in Seminariis et in Institutis aequiparatis. In aliis Institutis studiorum gradus superioris, quocumque modo dependentibus ab Auctoritate ecclesiastica, munere directivo fungi nequit;

d) in Institutis studiorum gradus superioris ab Auctoritate ecclesiastica non dependentibus necne nullam disciplinam proprie theologiam vel cum ipsa intime conexam tradere potest;

e) in Institutis autem studiorum gradus inferioris dependentibus ab Auctoritate ecclesiastica munere directivo vel officio docendi disciplinam proprie theologiam fungi nequit. Eadem lege tenetur sacerdos dispensatus in tradenda Religione in Institutis eiusdem generis non dependentibus ab Auctoritate ecclesiastica;

f) per se presbyter a sacerdotali coelibatu dispensatus et a fortiori matrimonio iunctus, abesse debet a locis in quibus eius antecedens condicio nota est nec ubique fungi potest servitii Lectoris et Acolyti aut distributionis eucharisticae communio- nis ». C. DE CULTO DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Rescritto*, 2001, n. 5.

(82) Le *normae substantivae* del 1980 indicavano già queste clausole:

§ 1. «Dispensazione obtenta, sacerdos una cum statu clericali eo ipso amittit iura huic statui propria, dignitates et officia ecclesiastica nec ceteris obligationibus una cum statu clericali conexis adstringitur;

§ 2. Praeterea exclusus manet ab exercitio sacri ministerii ac propterea nequit homiliam habere. Insuper nequit fungi ministerio extraordinario sacrae Communio- nis distribuendae nec potest officium gerere directivum in ambitu pastoralis;

§ 3. Item nullum munus absolvere potest in Seminariis et in Institutis aequiparatis. In aliis Institutis studiorum gradus superioris, qui quocumque modo dependent ab Auctoritate ecclesiastica, munere directivo vel officio docendi fungi nequit;

§ 4. In iisdem vero Institutis studiorum gradus superioris ab Auctoritate eccle- siastica non dependentibus nullam disciplinam proprie theologiam vel cum ipsa in- time conexam tradere potest;

§ 5. In Institutis autem studiorum gradus inferioris dependentibus ab Auctori- tate ecclesiastica munere directivo vel officio docendi fungi nequit nisi Ordinarius, pro suo prudenti iudicio et remoto scandalo, ad munus docendi quod attinet, aliter decernere aestimaverit. Eadem lege tenetur sacerdos dispensatus in tradenda Reli- gione in Institutis eiusdem generis non dependentibus ab Auctoritate ecclesiastica.

sulta nuovo è che dall'inizio del 2001 si prevede che l'Ordinario del luogo possa dispensare da alcune di esse: dal divieto di insegnare religione negli istituti di studi inferiori, dal divieto di esercitare compiti direttivi o di insegnamento di una disciplina propriamente teologica in istituti anch'essi inferiori dipendenti dall'autorità ecclesiastica; dal divieto di esercitare il ministero di lettore, di accolito e della distribuzione dell'Eucaristia e, infine, dall'obbligo di assentarsi dai luoghi in cui è conosciuta la sua condizione antecedente⁽⁸³⁾. Viene preclusa la dispensa in quei casi in cui il sacerdote ha perso lo stato clericale come conseguenza di situazioni delittive⁽⁸⁴⁾.

È stato scritto, commentando il modulo di rescritto, che esso rispecchia «una mentalità ed una sensibilità oggi non più condivisibili», che in esso «risalta subito il carattere piuttosto severo e quasi sanzionatorio delle clausole ivi apposte» e che, in virtù di tali clausole, «il sacerdote dispensato si vede collocato, anche dopo aver recuperato la comunione ecclesiale, ai margini della comunità di appartenenza, dove peraltro non è conosciuto il suo precedente stato»⁽⁸⁵⁾.

§ 6. In dubio circa dependentiam Institutorum ab Auctoritate ecclesiastica necnon circa naturam disciplinae, res dirimatur collatis consiliis cum Sacra Congregatione pro Educatione Catholica».

Queste norme erano considerate come documento interno della Congregazione. Non furono mai pubblicate su AAS. Si trovano in R.C. TRONQUED, *Procedures: Loss of the Clerical State (from the 1917 CIC to the 1983 CIC)*, Romae 1994, p. 190-192.

⁽⁸³⁾ § 6. Ordinarius dioecesis domicilii vel commorationis oratoris, pro suo prudenti iudicio et propria onerata conscientia, auditis quibus interest et circumstantiis bene perpensis, dispensare potest ab aliquibus immo ab omnibus clausulis rescripti quae supra sub litteris e, f, apponuntur.

7. Pro regula habeatur ut hae dispensationes nonnisi transacto aliquo temporis spatio a notificationes amissionis status clericalis elargiantur ac scripto consignentur». C. DE CULTO DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Rescritto*, 2001, n. 6 e 7.

⁽⁸⁴⁾ Nella lettera che accompagna il rescritto si dispone: «Quoad facultatem Ordinarii loci concessam, iidem stricte tenentur, ut, in ea exercenda, animum potissimum intendant ad discretam ac prudentem admissionem presbyterorum rite dispensatorum in officium Lectoris et Acolythi necnon in ministerium extraordinarium Sanctissimae Eucharistiae distribuendae, ab eisdem vero semper excludendo presbyteros a statu clericali *ex officio* ac poenali decreto dimissos». C. DE CULTO DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Lettera all'Ordinario riguardante il rescritto*, 2001.

⁽⁸⁵⁾ P. AMENTA, *Il rescritto di dispensa dagli obblighi dello stato clericale nell'ambito dell'attività amministrativa della Chiesa*, in *Periodica*, 88 (1999), p. 493-495.

Se tali clausole restrittive vengono esaminate da un punto di vista esclusivamente funzionale non se ne potrebbe capire il senso. I già chierici sarebbero tante volte, in virtù della loro formazione e della loro esperienza, i fedeli più preparati per svolgere alcune funzioni nell'ambito dei *munera docendi et sanctificandi* ⁽⁸⁶⁾.

Comunque, ci sono altri elementi da prendere in considerazione. La ragion d'essere di tali divieti va cercata nel dovere di evitare un eventuale scandalo fra i fedeli, e soprattutto in ragioni di prudenza di governo. Non è da escludere che alcune situazioni costituiscano delle minacce a punti fermi della disciplina ecclesiastica. In alcuni Paesi, in particolare quelli in cui vi è una forte scarsità di clero, dinanzi ai bisogni pastorali non dovrebbe risultare strano che si faccia ricorso a sacerdoti dispensati per sovvenire ad alcune necessità. Di conseguenza, si potrebbe dare il caso di un sacerdote dispensato e sposato che svolge le funzioni di ministro straordinario dell'Eucaristia e viene inviato ad un ospedale come collaboratore pastorale. Se tale fosse il caso, egli si potrà trovare ad amministrare forse molto spesso il sacramento della Penitenza, diventando in questo modo normale ciò che era previsto come eccezionale, perché non veniva ritenuto normale che un sacerdote, privo di facoltà per

⁽⁸⁶⁾ «La sua preparazione teologica e culturale e lo zelo pastorale che non raramente conservano può diventare una risorsa inaspettata per le comunità cristiane, per la catechesi e la liturgia, senza per questo voler ingenerare confusioni o sognarsi di promuovere il ministero dei preti coniugati!». P. AMENTA, *Il rescritto di dispensa dagli obblighi dello stato clericale nell'ambito dell'attività amministrativa della Chiesa*, cit., p. 495. Questo autore mette anche in luce altre difficoltà che potrebbe trovare il sacerdote dispensato: «D'altra parte la preparazione troppo specifica preclude loro, almeno in molti paesi occidentali, l'accesso a molti posti di lavoro, con la conseguenza che le proibizioni surriferite possono metterli nella condizione di non poter adeguatamente far fronte ai bisogni della propria famiglia. Un prezzo troppo alto da pagare, per essersi sottoposti al giudizio della Chiesa, in considerazione del fatto che molti sacerdoti non hanno abbandonato per motivi di fede, conservano perciò l'adesione al credo cattolico e persino al valore del celibato, seppure personalmente non sono stati in grado di osservarlo.

Non raramente essi, ritrovato un equilibrio personale nella vita familiare, riconciliati con Dio e la Chiesa, desiderano poter essere attivi nella costruzione del Regno di Dio nella comunità di appartenenza». *Ibid.*, p. 495-496. Comunque, occorre tener presente, da un lato, che in tante occasioni le stesse qualità umane dei sacerdoti consentiranno loro di trovare lavoro in strutture non ecclesiali e, dall'altro, che essere attivi nella costruzione del Regno di Dio non va identificato con lo svolgimento di ministeri liturgici.

ricevere confessioni, si trovi abitualmente con penitenti in pericolo di morte.

Se diventasse normale l'esempio sopra indicato, e il chierico dispensato fosse anche coniugato, si rischierebbe di indebolire la disciplina del celibato ecclesiastico, perché questo chierico si troverebbe ad esercitare funzioni ministeriali che ordinariamente sono specifiche dei ministri sacri in situazione regolare. Tale via costituirebbe un modo di aprire una strada verso il sacerdozio coniugato nella Chiesa latina.

Di conseguenza, allo stesso tempo in cui si offre agli Ordinari la possibilità di dispensare da alcune clausole annesse alla dispensa del celibato, la Congregazione chiede loro di agire con una prudenza speciale, valutando le conseguenze dell'eventuale dispensa da queste due clausole. Non dovranno mai dimenticare che anche in questi casi si deve contribuire all'inserimento del chierico dispensato nella sua nuova condizione di vita. Ciò, come ha regolato appositamente la Conferenza episcopale Italiana, comporta anche l'aiuto economico nei primi tempi dopo l'abbandono dell'esercizio del ministero, qualora il sacerdote non abbia altre fonti sufficienti di reddito⁽⁸⁷⁾.

Da tutto questo si può dedurre che, benché si sia prodotta la perdita dello stato clericale, quel sacerdote o diacono non potrà essere considerato un semplice fedele o laico dal punto di vista giuridico. Benché egli si trovi in una situazione di eccezionalità, l'essere ontologicamente chierico lo distingue nettamente dal laico.

c) *Lo stato clericale non dipende dall'esercizio in atto delle funzioni clericali.*

Il fatto che *la condizione giuridica di chierico non dipenda dall'esercizio attuale delle funzioni proprie del grado dell'ordine ricevuto* contribuisce a rafforzare il collegamento fra l'identità ontologica del ministro sacro e la stabilità dello statuto giuridico del chierico. Nella vita dei chierici possono avverarsi e ci sono di fatto tante circostanze in cui essi non *sono tenuti* ad esercitare funzioni episcopali, presbiterali o diaconali⁽⁸⁸⁾, o addirittura *non possono* esercitarle.

⁽⁸⁷⁾ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Delibera n. 63 circa le provvidenze economiche a favore dei sacerdoti che hanno abbandonato il ministero*, in *Notiziario della CEI*, 2000/7, p. 213-214. Per il testo di presentazione della delibera, *ibid.*, p. 208-209.

⁽⁸⁸⁾ Il dovere giuridico di esercitare le funzioni ministeriali viene ordinariamente

Ciononostante resteranno chierici e la loro vita continuerà ad essere regolata dalle norme canoniche. Non si pensi soltanto a casi in cui il chierico è stato privato dell'ufficio o gli è stata legittimamente inflitta la sospensione, ma anche a situazioni più normali che giustificano che egli non sia più titolare di nessun ufficio, per motivi di età, di salute, ecc.. Un presbitero anziano, un vescovo in pensione, un diacono ammalato, impedito, saranno sempre presbitero, vescovo e diacono, e quindi continueranno ad avere i diritti propri della loro condizione e dovranno, come prima, evitare ciò che sia incompatibile e poco conveniente alla loro condizione. Evidentemente non saranno applicabili a loro tutte le norme, perché alcune riguardano i chierici titolari di uffici ecclesiastici⁽⁸⁹⁾.

Da quanto detto si può desumere che lo statuto giuridico personale dei chierici li accompagna sempre, lungo tutta la giornata e in ogni luogo dove si trovano. Di conseguenza, non sarebbe legittimo considerare che il chierico sia chiamato a esercitare i suoi diritti e a rispettare le norme del suo statuto giuridico unicamente nei tempi in cui egli esercita il ministero. Ciò risponderebbe ad una visione funzionalistica del suo essere e agire⁽⁹⁰⁾.

d) *Il presbitero prototipo di chierico.*

Dalla lettura del titolo dedicato agli obblighi e diritti dei chierici si desume un'altra caratteristica: come nel caso del CIC del 1917, an-

reso concreto tramite l'ufficio ecclesiastico o una disposizione legale specifica. Cf. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 28-34.

⁽⁸⁹⁾ Cf. cann. 274 e 281 § 1.

⁽⁹⁰⁾ La Congregazione per il Clero ha messo giustamente in guardia dinanzi ai pericoli derivanti da una simile visione: «La carità pastorale corre, oggi soprattutto, il pericolo di essere svuotata del suo significato dal cosiddetto funzionalismo. Non è raro, infatti, percepire, anche in alcuni sacerdoti, l'influsso di una mentalità che tende erroneamente a ridurre il sacerdozio ministeriale ai soli aspetti funzionali. "Fare" il prete, svolgere singoli servizi e garantire alcune prestazioni d'opera sarebbe il tutto dell'esistenza sacerdotale. Tale concezione riduttiva dell'identità e del ministero del sacerdote, rischia di spingere la vita di questi verso un vuoto, che viene spesso riempito da forme di vita non consone al proprio ministero». C. PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, 31.1.1994, n. 44, Città del Vaticano 1994, p. 42-43. Un esempio estremo di una visione funzionalistica è quella offerta da alcune associazioni che offrono ai fedeli il noleggino dei servizi di un chierico: per qualsiasi richiesta pastorale fanno sapere al cliente il chierico (che si trova al margine della comunione ecclesiale) più vicino al domicilio del cliente. Sulla questione vid. *International Herald Tribune*, June 8 2001, p. 1 e 3, dove si trattava dell'associazione americana *Rent a Priest*.

che qui *il modello a cui si pensa nel redigere lo statuto giuridico del chierico non è il Vescovo, nè il diacono, ma il presbitero*. Ciò risulta normale se si pensa che il diacono permanente e in particolare quello sposato, costituisce una novità di rilievo nella legislazione latina. Se a ciò si aggiunge che la dottrina teologica sul diaconato non ha avuto uno sviluppo simile a quello del presbiterato risulta ancora più comprensibile che la scelta operata nell'elaborazione del Codice sia stata quella di non dedicare loro un titolo o capitolo indipendente, ma semplicemente di esonerarli da quegli obblighi che sono incompatibili con la loro condizione⁽⁹¹⁾.

Inoltre, occorre aggiungere che il modello di sacerdote che si tiene presente è prevalentemente quello del *sacerdote secolare*⁽⁹²⁾. Infatti il sacerdote religioso viene preso in considerazione unicamente in modo indiretto. Si pensa al chierico che è incardinato nelle Chiese particolari, e in altre strutture secolari⁽⁹³⁾, al chierico che svolge un ufficio ecclesiastico, al chierico che fa parte del presbiterio e collabora con il Vescovo diocesano, al chierico che ha diritto alla remunerazione, alle ferie e inoltre ha un obbligo di residenza.

e) *Ruolo del diritto particolare.*

In modo simile a quanto accade in altre parti del Codice, le norme sui diritti e doveri dei chierici lasciano ampio spazio al diritto particolare, delle Conferenze episcopali e delle diocesi⁽⁹⁴⁾. A diffe-

⁽⁹¹⁾ Cf. can. 288. Il Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti ha trattato la questione, sottolineando le facoltà del Vescovo di estendere la normativa anche a loro, cf. C. PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti*, cit., n. 12, p. 82-84. Cfr. L. NAVARRO, *L'identità e la funzione dei diaconi permanenti. Nota alle "Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti" e al "Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti"*, in *Ius Ecclesiae*, 10 (1998), p. 594-597.

⁽⁹²⁾ Tale caratteristica anche si trova nella trattazione dei chierici che è fatta nella *Pastores dabo vobis*. Cf. in particolare la parte dedicata all'appartenenza e la dedizione alla Chiesa particolare, la parte dedicata alla formazione sacerdotale nei Seminari e poi la ultima parte del documento sulla formazione permanente hanno sempre in mente che si tratta di sacerdoti secolari o candidati al sacerdozio secolari. Nei numeri 31 e 32, nel trattare dell'incardinazione si mette in luce il carattere secolare del chierico del quale il Papa scrive, perché si tratta di incardinazione nella Chiesa particolare.

⁽⁹³⁾ «L'appartenenza ad un concreto presbiterio avviene sempre nell'ambito di una Chiesa particolare, di un Ordinariato o di una Prelatura personale». C. PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, cit., n. 25, p. 25.

⁽⁹⁴⁾ Fra i canoni in cui si trovano riferimenti espliciti al diritto particolare, cf. cann. 275 (la mutua cooperazione fra i chierici), 276 § 2, 3° (liturgia delle ore per i dia-

renza del Codice del 1917, nel quale si regolavano aspetti molto concreti, come la determinazione delle attività vietate ai chierici o i luoghi e le persone che non doveva frequentare⁽⁹⁵⁾, lo statuto giuridico attuale si limita spesso a fornire i principi normativi generali che dovranno essere resi concreti dalle norme particolari. Il legislatore particolare tante volte sarà in grado di determinare meglio le modalità di adempimento di alcuni obblighi o di esercizio di alcuni diritti, per adeguarsi alle esigenze specifiche della diocesi o Paese dove il chierico esercita il ministero. Alcuni fattori culturali, sociali, pastorali, ecc. possono incidere in alcuni aspetti specifici del ministero clericale. Un esempio chiaro di questa realtà sono le diverse disposizioni delle Conferenze episcopali relative all'abito clericale: tradizioni legittime e fattori climatologici fanno che il modo di vestire dei chierici sia diverso da un Paese rispetto ad un altro⁽⁹⁶⁾. Anche i programmi per la formazione permanente dei chierici saranno diversi⁽⁹⁷⁾.

coni permanenti), 276 § 2 4° (obbligo di frequentare i ritiri spirituali), 277 § 3 (norme riguardanti la salvaguardia del celibato e la castità), 279 § 2 (formazione permanente), 285 (assenze e ferie dei chierici), 284 (abito clericale) 285 (comportamenti sconvenienti allo stato clericale), 288 (obblighi dei diaconi). Per le norme delle conferenze episcopali riguardanti gli ambiti in cui questi organismi sono competenti a dare norme di diritto particolare, cf. l'utile raccolta di J.T. MARTÍN DE AGAR, *Legislazione delle conferenze episcopali complementare al CIC*, Milano 1990.

⁽⁹⁵⁾ Cf. cann. 133, 138, 139, 140 del CIC del 1917, dove si vietano la caccia, portare armi, frequentare taverne o luoghi simili, l'esercizio della medicina e della chirurgia, trattare alcune persone, ecc. Per un'analisi approfondita della normativa del vecchio testo legislativo, cf. F. FALCHI, *I chierici nel processo di formazione del codice pio-benedettino*, Padova 1987.

⁽⁹⁶⁾ Tuttavia la suddetta diversità ha certi limiti: come ha indicato la Congregazione per il Clero, l'abito ecclesiastico, «quando non è quello talare, deve essere diverso dalla maniera di vestire dei laici, e conforme alla dignità e alla sacralità del ministero. La foggia e il colore debbono essere stabiliti dalla Conferenza dei Vescovi, sempre in armonia con le disposizioni del diritto universali. Per la loro incoerenza con lo spirito di tale disciplina, le prassi contrarie non si possono considerare legittime consuetudini e devono essere rimosse dalla competente autorità». C. PER IL CLERO, *Direttorio*, cit., n. 66, p. 68. Sul valore vincolante da attribuire a queste precisazioni al can. 284 si è espresso il P. CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Esclarecimentos a respeito do valor vinculante do art. 66 do Diretório para o ministério e a vida dos Presbíteros*, 22.10.1994, cit., p. 193-194. Alcuni esempi che illustrano questa diversità fondata su ragioni climatiche, geografiche, culturali, sono i seguenti: la conferenza episcopale dell'Australia, dopo aver ricordato che i chierici devono vestire in modo tale da essere identificati come chierici, aggiunge che «owing to different circumstances and climate in various areas of Australia, further determination of the matter of clerical dress is to be

La vicinanza al chierico, alle circostanze concrete in cui egli vive e svolge il ministero giustifica questo ruolo del diritto particolare e anche che all'Ordinario proprio del chierico venga affidato il compito di dare licenza perché il chierico svolga attività che altrimenti sono vietate ai chierici (si pensi ad es. all'attività commerciale o affaristica, all'amministrazione di beni riguardanti i laici, alla partecipazione attiva nei partiti politici o nella guida delle associazioni sindacali, ecc. Cf. cann. 285, 286, 287).

7. *Conclusiones.*

Nelle pagine precedenti ho messo in evidenza gli elementi sostanziali riguardanti l'identità e la missione dei sacerdoti contenuti nella *Pastores dabo vobis*. Possiamo chiederci quale sia l'incidenza di tale documento sullo statuto giuridico del chierico delineato nel Codice del 1983. Pur non potendo nella citata esortazione apostolica individuare grandi novità per quanto riguarda l'identità e missione dei sacerdoti, tale documento, scritto a quasi trent'anni dal decreto conciliare *Presbyterorum Ordinis*, ha un'importanza ermeneutica,

made by the diocesan bishop» (in J.T. MARTÍN DE AGAR, *Legislazione delle conferenze episcopali complementare al CIC*, cit., p. 64). Nelle Filippine si ammette una notevole varietà con la peculiarità di adeguarsi a tradizioni locali: «The proper clerical attires approved by the Catholic Bishop's Conference of the Philippines are as follows: 1. Cassock or religious habit; 2. Clergyman's suit; 3. Trousers of dark one-tone color or white, and shirt of one-tone color, with clerical collar. The shirt may also be either polo-barong or barong-Tagalog, with a distinctive cross. The polo-barong or barong-Tagalog with a distinctive cross is clearly distinguished as a clerical attire and is accepted by the people as such, and sanctioned by the usage of the clerics» (*ibid.*, p. 230). A Malta, infine, la Conferenza prende anche in considerazione il clima delle diverse stagioni: «Quando non partecipa a celebrazioni liturgiche, in pubblico il sacerdote deve portare l'abito talare o il clergyman. Il clergyman è un vestito di colore nero o grigio scuro con camicia dello stesso colore e con il colletto clericale. In estate non è d'obbligo la giacca» (*ibid.*, 406).

⁽⁹⁷⁾ Benché il rinvio fatto dal can. 279 § 2 al diritto particolare, affinché questo regoli aspetti della formazione permanente, non fa menzione delle Conferenze episcopali, ciò non impedisce che questi organismi, mediante le Norme nazionali riguardanti la formazione sacerdotale, prevedano anche alcune disposizioni sulla formazione permanente dei chierici. Cf. ad es. UNITED STATES NATIONAL CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, *Program of Priestly Formation*, 16.12.1992, n. 549-572, BISHOP'S CONFERENCE OF ENGLAND AND WALES, *The Charter for Priestly Formation*, 1991, n. 138-141; BISHOP'S CONFERENCE OF SCOTLAND, *Norms for Priestly Formation in Scotland*, 26.5.1992, capitolo 9, p. 58-64.

perché in esso si trova il quadro dottrinale che contribuisce ad una più profonda comprensione delle norme canoniche che regolano lo stile di vita e il ministero dei chierici. Ritengo che, ribadendo le caratteristiche dell'identità e del ministero dei sacerdoti contenuti nella dottrina conciliare, e superando così alcune visioni distorte del sacerdozio emerse nel dopo concilio (le quali non riuscendo a risolvere le crisi — anzi anche provocandole —, diedero in alcune Chiese particolari frutti amari come l'elevato numero di chierici che abbandonarono il ministero e la forte diminuzione del numero di vocazioni sacerdotali), *Pastores dabo vobis* aiuta a capire meglio che le norme codicili che enunciano diritti, doveri, facoltà dei chierici e anche quelle contenenti esortazioni, raccomandazione, sono tutte al servizio di quell'identità e del ministero, che non sono delle imposizioni arbitrarie, ma possiedono una intrinseca *rationalitas*.

Sempre in una prospettiva generale, si può affermare che *Pastores dabo vobis* aiuta ad interpretare la normativa tenendo presente il carattere relazionale del ministero del chierico, di cui abbiamo già accennato. Ciò comporta che i diritti e doveri dei chierici fanno spesso riferimento ad un soggetto di solito dimenticato: la comunità ecclesiale al cui servizio sta il chierico. Comprendere ed interpretare la normativa senza dimenticare questa dimensione, può costituire un progresso della scienza canonica, perché più rispondente alla giustizia dei rapporti giuridici che coinvolgono i chierici.

Infine, vorrei sottolineare un aspetto molto specifico. La *Pastores dabo vobis* costituisce un chiaro sviluppo dottrinale delle ragioni teologiche sulle quali poggia il celibato ecclesiastico dei presbiteri. Mostrando che il sacerdote deve amare la Chiesa con lo stesso amore con cui Cristo ama la Chiesa, come lo Sposo ama la Sposa, l'esortazione apostolica postsinodale radica questo obbligo in elementi essenziali del Sacerdozio e della sua spiritualità. Si offre quindi nuova luce alla comprensione del dovere stabilito al can. 277.